

# I BAMBINI OSPITATI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI FEMMINILI CON LE MADRI DETENUTE. IL RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

SETTIMIO MONETINI \*

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Norme per favorire la non istituzionalizzazione. 3. Norme penitenziarie di favore. 4. L'accesso dei minori ai servizi per l'infanzia. 5. Oneri di segnalazione. 6. L'accesso dei minori ai servizi sanitari. 7. La gestione del minore in caso di traduzioni o di utilizzo di automezzi dell'Amministrazione. 8. La nascita del bambino da una madre-detenuta. 9. La valorizzazione della potestà di entrambi i genitori (artt. 31 e 317 c.c.). 10. Oneri di protezione e di vigilanza. 11. L'identificazione del minore. 12. I controlli sul bambino. 13. La tutela dei diritti (cenni). 14. Conclusioni. 15. Allegato: Riferimenti normativi regionali in materia di servizi per l'infanzia. 16. Bibliografia.

## *1. Premessa*

L'istituzione penitenziaria, in coerenza con le attribuzioni delineate nell'ordinamento giuridico e, in particolare, nell'art. 27 della Cost., contribuisce a rispondere alle esigenze di controllo e prevenzione della criminalità. La previsione del diritto della madre detenuta<sup>1</sup> di ospitare

---

\* Dirigente dell'Amministrazione penitenziaria

<sup>1</sup> L'art. 11. ord. pen, comma 7, recita: "Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido". Tale formulazione, immutata dal 1975, riconosce quindi tale diritto sia alle detenute, in custodia cautelare o condannate, che alle internate. Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787, recante "regolamento degli Istituti di prevenzione e pena" ed in vigore fino al 1975, all'art. 58 prevedeva il divieto ai minori degli anni diciotto di visitare gli stabilimenti, ma, all'art. 43, prevedeva che "speciali locali con opportuno arredamento (fossero) destinati alle donne autorizzate dalla Direzione a tener con sé i loro figliuoli che non hanno raggiunto l'età di due anni. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute, per aver superato i due anni o per altre ragioni, l'autorità dirigente ne avverte i prossimi congiunti e il locale ufficio dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia". La previsione della possibilità per le detenute ed i detenuti

con sé il figlio, costituisce indubbiamente una misura penitenziaria con finalità sia umanitarie che di recupero sociale della detenuta, in quanto consente alla madre, pur garantendo la sua sottoposizione a pena detentiva o a custodia cautelare in carcere, l'esercizio del ruolo genitoriale in modo compiuto; consente altresì che il bambino non sia privato dall'affetto e dalle cure materne, a beneficio della tutela della sua salute e della sua crescita emotiva e sociale. Tale misura intende quindi valorizzare le dinamiche ed i rapporti familiari, affettivi, relazionali, economici e sociali, in linea con la speciale tutela che la Costituzione appronta all'istituzione familiare (artt. 29, 30 e 31 Cost.)<sup>2</sup> e alle altrettanto rilevanti finalità di recupero del reo<sup>3</sup>.

---

di ospitare i figli di età anche maggiore dei tre anni negli istituti o nelle sezioni penitenziarie a custodia attenuata, trova regolamentazione nella legge 21.4.2012, n. 62.

2 Tra gli interventi, legislativi e non, più recenti, cfr.: legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"; legge 23 dicembre 1997, n. 451, "Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia"; legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"; legge 6 febbraio 2006, n. 38, "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"; legge 8 febbraio 2006, n. 54, "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"; legge 9 gennaio 2006, n. 7, "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"; decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103 "Riordino dell'osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia..."; decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011, "Terzo Piano biennale di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva"; legge 12 luglio 2011, n. 112, "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza"; decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 2011, "Terzo Piano biennale di azioni ed interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva".

3 Ai sensi dell'art. 27 Cost, 2° e 3° comma, dell'art. 1, comma 5, ord. pen. e dell'art. 277, comma 1, c.p.p., fatto salvo l'esercizio legittimo di poteri autoritativi da parte dell'amministrazione penitenziaria, i detenuti mantengono la titolarità e l'esercizio dei diritti che non contrastano con la privazione della libertà, potendo gli stessi esercitare i diritti inviolabili riconosciuti ad ogni persona in quanto tale (art. 2 Cost.); le pene, pertanto, non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (artt. 2 e 3 Cost.) e, ai sensi dell'art. 13, comma 4, Cost., è inibito qualunque attentato all'integrità fisica e alla libertà morale delle persone comunque sottoposte a restrizione della libertà; tra i diritti sicuramente tutelati anche *in vinculis* sono annoverati quelli all'integrità fisica ed alla salute (art. 32 Cost; art. 5 e 11 ord. pen.), quelli relativi alla tutela dei rapporti familiari e sociali (artt. 29, 30 e 31 Cost.; artt. 18, 28, 45 ord. pen.), i diritti all'integrità morale e culturale (artt. 18, comma 6, 19, 26, e 27 ord. pen.), e quello a vedere finalizzata la pena al recupero sociale. Per una disamina, anche in una prospettiva storica, della tutela del legame familiare nel contesto penitenziario, cfr. Settimio Monetini, *La famiglia del detenuto, aspetti criminologici*, Provincia di Terni, Terni, 1993; per approfondimenti su alcuni aspetti specifici, cfr: Luigi Daga, Gianni Biondi, *Il problema dei figli con genitori detenuti*, in E. Caffo (a cura di), *Il rischio familiare e la tutela del bambino*, Guerrini e Associati, Milano, 1988; Chiara Ghetti, *Carcere e famiglia. Gli aspetti del disagio*, in Walter Nanni e Tiziana Vecchiato (a cura di), *La rete spezzata*, Feltrinelli, Milano, 2000; J. Noel, *Bambini che vivono in carcere con la madre detenuta*, in Ernesto Caffo (a cura di), *Il rischio familiare e la tutela*

L'attenzione che l'ordinamento e la sensibilità sociale mostrano sempre più ai diritti dei minori e delle donne, oltre che alla salvaguardia dei diritti delle persone più "deboli" (artt. 2 e 3 Cost.)<sup>4</sup>, ha portato a significativi cambiamenti nelle prassi seguite dall'Amministrazione penitenziaria ma anche nello stesso ordinamento penitenziario; ad esempio, nel tempo, sono state introdotte norme per aumentare la possibilità che si eviti l'internamento del bambino nella struttura penitenziaria insieme alla madre detenuta, favorendo l'accesso di quest'ultima a misure non detentive; inoltre, l'Amministrazione penitenziaria ha progressivamente adottato procedure che favoriscono per questi bambini istituzionalizzati l'accesso alle opportunità e alle risorse sanitarie, educative, psicologiche e materiali riconosciute alla generalità dell'infanzia. Anche a seguito di tali mutamenti normativi e culturali si è andato a delineare negli ultimi anni uno specifico "ruolo" dell'Amministrazione penitenziaria nell'erogazione dei servizi per tali bambini ospitati con le madri detenute nelle sezioni femminili<sup>5</sup>, pur se

---

*del bambino*, Guerrini e Associati, Milano, 1988; Sandro Libianchi, *Bambini in carcere*, in *Aggiornamenti sociali*, 3, 2001, pp. 195-205; una estesa trattazione in Gianni Biondi, *Lo sviluppo del bambino in carcere*, Franco Angeli, Milano, 2° ed. 1995.

4 Una rassegna, in *Bambini e adolescenti: affrontare il presente e costruire il futuro*, Prima relazione al Parlamento dell'Autorità garante per l'Infanzia e l'adolescenza, Roma, 18 aprile 2012, nella quale si accenna alla lenta applicazione della legge 21 aprile 2011, n. 62 emanata a tutela del rapporto tra le detenute madri e i loro figli (p. 10).

5 Cfr.: le circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria prott. nn. 308268 del 17.9.2008 e 9952 del 12.1.2012, con le quali si forniscono agli istituti penitenziari uno "schema-tipo" di regolamento interno per i reparti detentivi femminili; l'ordine di servizio n. 1001 del 20.11. 2008 del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria con il quale è costituito un gruppo di lavoro per "dare impulso, coordinamento, uniformità alla costituzione degli istituti a custodia attenuata per madri (ICAM);

Varie iniziative locali sono state intraprese per migliorare l'offerta di servizi per le madri detenute e per i loro figli, anche se raramente in coordinamento o collaborazione con gli enti comunali o regionali, preposti ai servizi per l'infanzia; si richiamano, senza pretesa di completezza: il Protocollo d'intesa per la creazione di una sezione a custodia attenuata per detenute madri del 27 gennaio 2010, tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, la Regione Toscana, il Presidente del Tribunale di sorveglianza, l'Opera della divina provvidenza Madonna del Grappa di Firenze e l'Istituto degli innocenti di Firenze; il protocollo sottoscritto l'8 marzo 2012 tra Comune di Sassari ed la Casa circondariale "San Sebastiano" di Sassari per l'inserimento dei bambini in età 3/36 mesi presenti con le loro madri presso la casa circondariale nei servizi per la prima infanzia del Comune di Sassari o nelle strutture private convenzionate; la convenzione sottoscritta il 21.6.2012 tra Comune di Perugia, Nuovo complesso penitenziario di Perugia Capanne ed altri enti, per l'accompagnamento dei bambini ospitati nell'istituto penitenziario ai servizi per l'infanzia esterni; il Protocollo d'Intesa tra Azienda Sanitaria di Firenze e Direzione del Nuovo complesso penitenziario di Sollicciano di Firenze in materia di promozione della salute delle donne e dei bambini presenti nel carcere, del 30.1.2004; il protocollo di intesa sottoscritto il 5.2.2013 tra Amministrazione penitenziaria e S.O.S. Il telefono azzurro ONLUS, per favorire l'accesso delle risorse professionali della Associazione cit.

gli istituti penitenziari non “nascono” come “istituzioni per l’infanzia”.

Tra i fattori che, probabilmente, in tale settore di intervento non hanno contribuito a rendere l’operato dell’Amministrazione penitenziaria sempre adeguato alle esigenze dei minori, si può innanzitutto indicare quello dell’eccezionale complessità delle questioni giuridiche, operative, gestionali ed etiche che emergono in questi casi<sup>6</sup>; ad esempio, spesso si deve operare in un contesto di continuo coinvolgimento di più amministrazioni (in particolare: comuni, enti assistenziali, questure...) e più uffici giudiziari (Tribunali per i minorenni, giudici civili, magistratura di sorveglianza, procure e giudici penali...); ulteriore complessità è data dal fatto che molte madri detenute sono straniere, talora senza residenza anagrafica o di incerta cittadinanza<sup>7</sup>.

In questa sede si intende approfondire specificatamente il tema degli oneri che fanno capo all’Amministrazione penitenziaria nella gestione di tali minori ospitati nelle sezioni detentive con il genitore detenuto<sup>8</sup>.

---

all’interno degli istituti per lo svolgimento di attività a favore dei genitori detenuti e dei loro figli, anche attrezzando spazi adeguati; tale protocollo di intesa prevede la valorizzazione della relazione madre-figlio, l’allestimento di spazi idonei, l’allestimento di sezioni nido; protocollo di intesa tra Casa circondariale di Torino “Lorusso e Cotugno” e Città di Torino per favorire l’ingresso dei figli delle detenute negli asili nido esterni, ecc. Contributi di aziende sono stati utilizzati dall’Amministrazione penitenziaria per arredare nelle zone detentive spazi per i bambini (ad es: Venezia, Milano, ecc.).

6 Lidia Galletti e Antonietta Pedrinazzi (*Il mantenimento della relazione tra genitori detenuti e figli: esperienze negli U.S.A., in Europa e in Italia*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2, 2004, pp. 77-101) espongono una rassegna di alcune associazioni, anche nazionali, che curano l’assistenza ai genitori detenuti ed ai loro figli. Dalla già cit. lettera circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria prot. n. 9952 del 12.1.2012, si riporta il seguente brano: “...nel mondo penitenziario, sono andati diffondendosi linguaggi e codici valoriali riferibili essenzialmente agli uomini, basati su meccanismi di dominio e su modalità relazionali fondate sul potere e sulla forza. Ciò ha determinato un’oggettiva difficoltà nel riconoscere ed accogliere la complessità del “femminile” inteso non solo come differenza di sesso ma anche come diversità di sistemi simbolici e valoriali. Si rende, quindi, necessario un lavoro di sensibilizzazione finalizzato all’attivazione e alla costruzione di un impianto concettuale, metodologico e di intervento politico e sociale che riconosca e valorizzi le differenze di genere...”.

7 Cfr. le “Linee guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’A.G.”, approvate dalla Commissione nazionale consultiva e di coordinamento per i rapporti con le regioni, gli enti locali ed il volontariato in data 19 marzo 2008.

8 La permanenza negli istituti penitenziari di tali bambini si protrae in media per 6 mesi (il dato è riferito da una Associazione romana di tutela dei minori ed inserito nel “Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattamento per immigrati in Italia”, redatto dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica, XVI legislatura, approvato il 6 marzo 2012). Al 23 marzo 2012, i bambini presenti in 13 istituti penitenziari, al seguito di 49 madri detenute, erano 54; di questi bambini, 20 erano stranieri; al 31.12.2012, 40 madri detenute (di cui: 17 italiane e 23 straniere) avevano al seguito 41 bambini; di queste 40 detenute 28 erano in

Verranno messe in secondo piano le specifiche questioni, pur in gran parte sovrapponibili, emergenti nella gestione dei detenuti con i figli non ospitati all'interno dell'istituto penitenziario<sup>9</sup> o dei minori che entrano in istituto solo per effettuare il colloquio visivo col detenuto-genitore<sup>10</sup>.

## *2. Norme per favorire la non istituzionalizzazione*

Negli ultimi anni sono state introdotte numerose norme che favoriscono l'assunzione delle responsabilità genitoriali della madre imputata o condannata, in custodia cautelare o in espiazione di pena, al di fuori del circuito detentivo, evitando quindi l'istituzionalizzazione del figlio minore<sup>11</sup>; se ne citano alcune:

a) l'art. 275 c.p.p., comma 4, relativo alla misura cautelare della custodia in carcere<sup>12</sup>: si osserva che tale norma, come quelle appresso citate in

---

espiazione di pena; al 4 febbraio 2013, in 13 istituti penitenziari, i bambini al seguito di 44 madri detenute, erano 45; di queste detenute, 16 erano imputate (delle quali, 8 straniere) e 28 condannate (delle quali 19 straniere); al 19 marzo 2013, sui 25 istituti attrezzati con apposite sezioni detentive, 12 ospitavano donne con prole, per un totale di 51 detenute. Nel periodo 1993- 2001 il numero dei bambini di età inferiore ai tre anni ospitati negli istituti con le madri detenute, rilevato l'ultimo giorno di ogni semestre, è variato da un minimo di 31 (al 31.12.1995) ad un massimo di 79 (al 30.6.2001), con una media di 54,8 bambini presenti nell'ultimo giorno del semestre. Dal 30.6.2002, al 30.6.2011, sempre con rilevamento operato nell'ultimo giorno del semestre, i bambini presenti sono risultati in media 58,1. Si osserva che l'Amministrazione penitenziaria monitora esclusivamente il numero dei bambini presenti nelle sezioni detentive femminili ad una certa data (ad es.: l'ultimo giorno di ogni semestre), non il dato relativo al numero dei bambini che hanno fatto ingresso in un certo periodo negli istituti penitenziari, né la loro età al momento dell'ingresso o al momento della loro "uscita". Dal 2012, il rilevamento di tali dati avviene direttamente dalla banca dati AFIS gestita dall'Amministrazione penitenziaria (lettera circolare del D.A.P., DGDT, prot. n. 0045207 del 2.2.2012, ad oggetto "Rilevazione delle informazioni sulle "detenute con prole al seguito" su Siap/Afis"); si auspica che sia rilevato anche il numero dei bambini che fanno ingresso negli istituti penitenziari in un determinato periodo ed altri dati statistici di particolare rilevanza per la programmazione dei servizi, quali la nazionalità, la durata della permanenza nell'istituto e l'età del bambino, la "posizione giuridica" della madre", ecc.

<sup>9</sup> Ad esempio, lo svolgimento del ruolo genitoriale materno da parte della detenuta quando il figlio è di fatto affidato all'altro genitore o a familiari, al di fuori quindi del contesto penitenziario.

<sup>10</sup> Ad esempio, le questioni connesse alla verifica dell'identità personale dei minori che entrano in istituto per effettuare i colloqui o del loro rapporto di parentela con la detenuta.

<sup>11</sup> Per una rassegna di respiro europeo sulle eterogenee regolamentazioni adottate nei diversi paesi in merito alla ammissione e gestione dei bambini negli istituti penitenziari con i genitori detenuti, cfr. il sito [www.eurochips.org](http://www.eurochips.org).

<sup>12</sup> Recante "criteri di scelta delle misure": quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

questo paragrafo, non prevede alcuna indagine sulle capacità genitoriali dell'imputata, né è escluso che l'imputata possa comunque delegare le funzioni genitoriali. Tale previsione di particolare favore per la sola madre e solo in via eventuale e residuale per il padre, sembra privilegiare il mero legame biologico rispetto alle esigenze educative, non risultando pienamente coerente con l'affermazione della non fungibilità delle figure genitoriali, entrambe essenziali per la crescita e lo sviluppo del minore<sup>13</sup>, né con le previsioni normative sull'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori<sup>14</sup>, anche se risulta ragionevole che la presenza di almeno uno di essi vada garantita fin dove è possibile e risulti funzionale alla soddisfazione dell'interesse del minore;

b) l'art. 284 c.p.p.: con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una "casa famiglia protetta"<sup>15</sup>;

c) l'art. 285-bis c.p.p., che consente la "custodia cautelare in istituto a

---

13 Cassazione penale, Sezione V, 13 novembre 2007, n. 41626.

14 Appaiono maggiormente coerenti con la tutela della potestà genitoriale approntata dall'ordinamento, le previsioni di cui agli artt. 146 e 147 c.p., 47-*quinquies* ("detenzione domiciliare speciale") e 21-*bis* ("assistenza all'esterno dei figli minori") nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 8 marzo 2001, n. 40 (art. 6) nella parte in cui ai benefici non è ammessa la madre dichiarata decaduta dalla potestà sul figlio ai sensi dell'articolo 330 del codice civile; rimane peraltro trascurato, anche dalle norme cit., il ruolo dell'altro esercente la potestà genitoriale. Si deve osservare che i provvedimenti ablativi di cui all'art. 330 c.c. non sempre sono motivati da comportamenti specificatamente a danno della famiglia o dei familiari, ma possono conseguire automaticamente a condanne a pena detentiva oltre un certo limite comminate per qualunque reato (cfr. art. 32 c.p.). Sui rapporti "problematici" tra quanto previsto agli artt. 6 e 7 della legge n. 40/2001, in materia di ammissione ai benefici per le detenute con potestà dei genitori sospesa o revocata, cfr. Paolo Canevelli, *Misure alternative al carcere a tutela delle detenute madri*, in *Diritto penale e processo*, 7, p. 815, 2001; un commento alla legge n. 40/2001 in Maria Grazia Giammarinaro, *La tutela del rapporto fra detenute e figli minori: alcune riflessioni*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2, 2001, pp. 321-327.

15 Carlo Fiorio (*Sovraffollamento carcerario e tensione detentiva, commento alla legge 17 febbraio 2012, n. 9*, in *Diritto penale e processo*, 4, 2012, pp. 409-414) afferma che la legge n. 9 del 2012 ribalta completamente le scelte originarie operate dal decreto-legge, che aveva preferito *tout court* l'utilizzazione delle camere di sicurezza rispetto alla conduzione dell'arrestato in casa circondariale: "la legge n. 9 del 2012 declina diversamente i loci custodiae, palesando un sistema precautelare notevolmente diversificato ed articolato su tre livelli: il primo livello postula, quale regola, quella della custodia "domestica". Nel prescrivere che «il pubblico ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284», l'art. 558 comma 4-*bis* c.p.p. opera riferimento all'abitazione, ad altri luoghi di privata dimora ovvero a luoghi pubblici di cura o di assistenza ovvero ancora, ove istituite, alle case famiglia protette".

custodia attenuata per detenute madri”<sup>16</sup>;

d) l’art. 47-*ter* ord. pen. che consente l’accesso alla detenzione domiciliare anche presso “case famiglia protette” e che favorisce tale accesso sia alla madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente sia al padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (comma 1°, lettere a e b);

e) l’art. 47-*quinqies* ord. pen., che consente l’accesso alla detenzione domiciliare speciale alle condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, al fine di provvedere alla loro cura e assistenza; in alcuni casi l’accesso può avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli, ovvero nelle case famiglia protette; la stessa detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre<sup>17</sup>. Al compimento del decimo anno di età del figlio, su domanda del soggetto già ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza può, secondo i casi, disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l’applicazione della semilibertà oppure l’ammissione all’assistenza all’esterno dei figli

---

16 “1. Nelle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano”. Il presente articolo è stato inserito dall’art. 1 della legge 21.4.2011, n. 62 come pure il riferimento alle case famiglia protette che dovrebbe trovare applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata (cfr.: Cassazione, sentenza 28.3.2012, n. 11714, relativa all’art. 285-*bis*).

17 Al 30 aprile 2012, il numero delle madri o dei padri condannati ammessi alla detenzione domiciliare prevista dall’ord. pen. per consentire loro di prendersi cura dei figli sino all’età di 10 anni, erano i seguenti: 6 dalla libertà; 16 dallo stato detentivo o dagli arresti domiciliari; per contro, 9.789 erano complessivamente gli ammessi alle diverse tipologie di detenzione domiciliare alla stessa data. Nell’intero anno 2012, le madri ed i padri ammessi a tale detenzione domiciliare sono stati 32, dei quali 21 italiani, su un totale di 24.112 persone ammesse alle varie tipologie di detenzione domiciliare.

minori di cui all'articolo 21-*bis*;

f) l'art. 21-*bis* ord. pen. che consente la "assistenza all'esterno dei figli minori"<sup>18</sup>;

g) l'art. 21-*ter* ord. pen., che consente le "visite al minore infermo"<sup>19</sup>;

h) la legge 21 aprile 2011, n. 62 che prevede che con decreto del Ministro della giustizia siano determinate le caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-*ter* e 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354; il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, può stipulare con gli enti locali convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette<sup>20</sup>;

---

18 Che così dispone: "1. Le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21; 2. Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili; 3. La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre". Tale innovativa misura penitenziaria, non classificabile tra le misure alternative alla detenzione né tra quelle "premiali", consente l'uscita della madre/padre detenuti dall'istituto, pur se per solo una parte della giornata, e non prevede l'istituzionalizzazione del minore al seguito della madre detenuta, ma, anzi, consente il permanere del minore nel suo contesto ordinario di vita familiare e sociale.

19 Che così dispone: "1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente, la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre che versi nelle stesse condizioni della madre, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. 2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente, ovvero il padre condannato, imputato o internato, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, sono autorizzati, con provvedimento da rilasciarsi da parte del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute". Questa innovativa previsione introdotta dalla legge 20 aprile 2011, n. 62, risponde ad esigenza fortemente sentita soprattutto quando la madre è detenuta ed il figlio è ricoverato presso una struttura ospedaliera; altrettanto innovativa è l'assenza di previsioni di limitazioni temporali per la durata di tale beneficio. Per la celerità del procedimento decisorio, che impedirà talora lo svolgimento di approfondimenti in merito alla pericolosità della detenuta o delle caratteristiche dell'ambiente nel quale il figlio è ricoverato, tali permessi potranno prevedere l'uso della scorta della Polizia penitenziaria.

20 Le "case famiglia protette" (art. 4 legge 21 aprile 2011, n. 62), sono strutture residenziali gestite solitamente da privati, non assimilabili formalmente agli "istituti di prevenzione e di pena"; pertanto, non saranno costituite con decreto del Ministro della giustizia ex art. 67 ord. pen. e non saranno sottoposte alla vigilanza del Magistrato di sorveglianza ex art. 69 ord. pen., né l'ammissione/dimissione dei genitori con i figli in tali strutture sarà subordinata alle determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria. Nelle case famiglia protette potranno essere ospitate le seguenti persone, se sprovviste di riferimenti abitativi: imputa-



i) gli articoli del codice penale che prevedono alcune norme di favore per le madri che devono espriare una pena detentiva: l'art. 146 c.p., che regola il differimento obbligatorio della pena se questa deve aver luogo nei confronti di donna incinta o di donna che abbia partorito da meno di sei mesi; l'art. 147 c.p., che regola il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena nei confronti di donna che abbia partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno.

Con queste norme<sup>21</sup>, il legislatore ha inteso limitare le presenze dei bambini negli istituti penitenziari con le madri detenute, aderendo evidentemente alla tesi che quel contesto fisico, psicologico, relazionale, ambientale, non sia adeguato al loro sviluppo ed ai loro bisogni e che il rapporto madre – figlio meriti particolare tutela<sup>22</sup>.

---

te o imputati agli arresti domiciliari con prole sino a sei anni di età; condannate e condannati ammessi alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter o alla detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47-quinquies ord. pen. con prole sino a dieci anni di età. Le caratteristiche "tipologiche" (?) di tali strutture sono state fissate con decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013, previa intesa sancita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 7 febbraio 2013; tali strutture residenziali, alla luce del decreto cit., devono essere collocate in località servite dai servizi territoriali, socio sanitari ed ospedalieri; possono ospitare sino a sei nuclei di genitori con relativa prole; con stanze di pernottamento e servizi igienici differenziati per uomini e donne; con spazi all'aperto per il gioco dei bambini; con stanze per il colloquio con gli operatori. Il Ministro della giustizia può stipulare convenzioni con gli enti locali volte ad individuare le strutture da utilizzare come case famiglia protette. La realizzazione di tali strutture residenziali è ritenuta coerente con la politica di deflazione degli istituti penitenziari e consente il sostegno alla genitorialità e la tutela dell'infanzia per genitori altrimenti gestibili nel solo circuito penitenziario ordinario; la relativa procedura per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle case famiglia protette, come peraltro sostenuto dall'ANCI, è regolamentata dalle norme regionali e dal decreto del Ministro della solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".

21 Ovviamente, tutte le misure che favoriscono un'uscita, temporanea o definitiva, dal circuito detentivo possono favorire anche i contatti con la famiglia e lo svolgimento del ruolo genitoriale; tra queste misure vanno inclusi i permessi di cui agli artt. 30 e 30-ter ord. pen.; cfr. il decreto del Magistrato di sorveglianza di Alessandria 29 marzo 2012 che concede un permesso ex art. 30 ord. pen. al fine di consentire al detenuto di essere presente ad un evento importante e "grave", quale la cresima del figlio, richiamando nella motivazione l'art. 3, comma 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, in considerazione dell'interesse superiore del fanciullo che deve darsi nelle decisioni di qualunque autorità, anche giudiziaria.

22 Per l'analisi giuridica delle riforme legislative emanate negli ultimi anni, adottate per limitare l'ingresso nel circuito penitenziario dei bambini al seguito delle madri-detenute, tramite la previsione di misure non detentive diversificate: cfr. Paolo Canevelli, *Misure alternative al carcere a tutela delle detenute madri*, in *Diritto penale e processo*, 7, pp. 807-815, 2001; Paola Corvi, *La n. 62/2011 rafforza almeno sulla carta la tutela delle detenute madri, commento alla legge n. 62/2011*, in *Il Corriere del merito*, 8-9, pp. 837-843, 2011; Paola Comucci, *I benefici penitenziari a favore delle condannate madri*, in *Cassazione penale*, fasc. 5, pp. 2163-2171, 2009; Fabio Fiorentin, *Tutela del rapporto tra detenute madri e figli mi-*

### 3. Norme penitenziarie di favore

L'ordinamento prevede, oltre alle numerose fattispecie nelle quali la madre detenuta può esercitare le sue specifiche prerogative genitoriali in un contesto domestico o comunque parzialmente o in gran parte deistituzionalizzato, anche norme che riconoscono un trattamento di particolare favore nell'ambiente penitenziario, per ridurne l'afflittività. L'ordinamento penitenziario offre infatti una puntuale regolamentazione dei rapporti del detenuto e della detenuta coi familiari<sup>23</sup> e contiene riferimenti non marginali sull'importanza attribuita ai contatti con la famiglia per il detenuto. In estrema sintesi:

- i motivi di famiglia devono essere tenuti in considerazione in caso di trasferimento del detenuto da una sede penitenziaria all'altra (artt. 42, 1° e 2° comma);
- i colloqui coi familiari, ai quali è accordato particolare favore da parte dell'Amministrazione penitenziaria, non possono essere limitati neppure nel periodo di applicazione del regime di sorveglianza

---

norì, in *Giurisprudenza di Merito*, 11, pp. 2616-2628, 2011; Fabio Fiorentin, *La misura dell'affidamento presso le case famiglia pienamente operativa solo dopo il 31 dicembre 2013*, in *Guida al diritto*, 23, pp. 46-51, 2011; Carlo Fiorio, *Madri detenute e figli minori*, in *Diritto penale e processo*, pp. 932 ss., 2011; Giuseppe Mastropasqua, *La legge 21 aprile 2011, n. 62 sulla tutela delle relazioni tra figli minori e genitori detenuti o internati: analisi e prospettive*, in *Diritto di Famiglia*, pp. 1853 ss., 2011; Paolo Pittaro, *La nuova normativa sulle detenute madri*, in *Famiglia e diritto*, 2011, pp. 869-875, 2011. Tutti gli Autori cit. evidenziano come con la previsione dell'assistenza dei figli minori al di fuori del circuito penitenziario, è garantita una più compiuta tutela dell'infanzia, anche nella fase preadolescenziale, assicurando un'assistenza materna continuativa ed in ambiente familiare. Sull'ambiguità del sistema giuridico e prima ancora culturale, che da una parte intende proteggere il bambino dall'interruzione del rapporto genitoriale e dall'altra sostiene che i genitori che hanno commesso un crimine non costituiscano un buon modello educativo per gli stessi bambini, cfr.: Paola Comucci, *Un seminario a S. Vittore per ribadire l'importanza della relazione genitori-figli in carcere*, in *Il Foro Ambrosiano*, pp. 434-437, 2001; Settimio Monetini, *La famiglia del detenuto, aspetti criminologici*, cit.

<sup>23</sup> L'ord. pen. considera i rapporti con la famiglia come elemento del trattamento (art. 15), insieme ai "contatti con il mondo esterno" in relazione anche con quanto espresso nell'art. 1, ultimo comma, e nell'art. 28. Anche le Regole penitenziarie europee all'art. 64 stabiliscono che "la detenzione, comportando la privazione della libertà, è punizione in quanto tale; la condizione della detenzione e i regimi di detenzione non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell'isolamento o dalle esigenze della disciplina"; le relazioni familiari sono considerate un elemento essenziale nel successivo art. 65, dove si legge che "ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da: (...) lettera c) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie".

particolare; comunque i contatti con la famiglia devono subire il minimo pregiudizio possibile (art. 14-*quater*, 5° comma e 18)<sup>24</sup>;

- i permessi premio ai condannati sono concessi anche per coltivare interessi affettivi (art. 30-*ter*);

- i prossimi congiunti sono legittimati a presentare richiesta di benefici penitenziari nell'interesse del detenuto (art. 57); sono informati in merito agli eventi più importanti che riguardano il detenuto, dallo stesso o dall'amministrazione penitenziaria (art. 29);

- norme di tutela del ruolo genitoriale sono anche quelle dell'ord. penit. che riconoscono anche al detenuto, se spettanti, gli assegni familiari (art. 23), il diritto ad inviare somme di denaro ai familiari (art. 25), e il diritto ad un trattamento che conservi o migliori i rapporti con i familiari (art. 45).

Pure nel vigente regolamento di esecuzione all'ordinamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) è particolarmente valorizzato il rapporto tra detenuto e famiglia; si rimanda a quanto previsto all'art. 14 (le limitazioni in materia di ricezione dei pacchi da parte del detenuto non si applicano ai pacchi, agli oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con prole in istituto per il fabbisogno dei bambini), ovvero all'art. 37 (in materia di colloqui dei detenuti, norme di particolare favore sono previste se il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni);

L'art. 61 dello stesso reg. es. prevede ulteriori colloqui visivi con i familiari, anche all'aperto ed in compagnia della famiglia, oltre a speciali programmi di intervento per la cura dei rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie, con particolare attenzione per la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare al fine di rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore. Il colloquio del familiare col detenuto costituisce

---

<sup>24</sup> Francesco Picozzi, *Contrasti interpretativi in materia di corrispondenza telefonica dei detenuti con i figli minori di dieci anni*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 3, pp. 146-154, 2011. L'Amministrazione penitenziaria favorisce i colloqui straordinari, in spazi comuni, all'aperto e in attrezzati appositi spazi per l'accoglienza dei bambini e dei figli in età adolescenziale (lettera circolare prot. n. 9952 del 12.1.2011).

un “esercizio di un diritto”, del congiunto e del detenuto: questa affermazione è contenuta in una lettera circolare dell’Amministrazione penitenziaria<sup>25</sup>, secondo la quale il familiare straniero che accede per effettuare un colloquio visivo in un istituto penitenziario non deve necessariamente esibire alcuna documentazione attestante la sussistenza dei requisiti legittimanti la sua permanenza sul territorio dello Stato o dimostrare in alcun modo la regolarità della sua posizione.

L’art. 39 stabilisce che il limite settimanale all’effettuazione delle telefonate ai familiari può essere derogato in senso favorevole al detenuto, qualora ricorrano “motivi di urgenza e di particolare rilevanza”, se la stessa si svolge con figli di età inferiore a dieci anni.

Nonostante tali norme di favore per il mantenimento dei rapporti familiari, il contesto penitenziario è comunemente ritenuto non adeguato per la crescita dei bambini, pur se è presente la madre detenuta<sup>26</sup>; permangono infatti, anche negli istituti penitenziari meglio gestiti, alcuni fattori ritenuti sfavorevoli, quali l’ambiente coercitivo nel quale si trova a vivere il bambino e la distanza dalla famiglia ed in particolare dal padre, anche per il fatto che gli istituti penitenziari femminili in grado di ospitare le detenute con figli non sono distribuiti

---

25 Lettera circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, D.G.E.P.E. del 9.11.2009, prot. n. 0410314.

26 Per approfondimenti sugli aspetti pedagogici e psicologici della relazione madre-figlio nello specifico contesto penitenziario, cfr.: Giovanna Perricone, M. Regina Morales, Concetta Polizzi, Luisa Granato, *La percezione della competenza genitoriale nei luoghi di detenzione*, in *Minorigiustizia*, 1, 2010; Giovanni Biondi, *Lo sviluppo del bambino in carcere*, Franco Angeli, Milano 1994; Rosalinda Cassibba, Lara Luchinovich, Jessica Montatore, Silvia Godelli, *La genitorialità reclusa: riflessioni sui vissuti dei genitori*, in *Minorigiustizia*, 2008, 4, pp. 150-158; Maria Irene Sarti, *Madri e bambini in carcere*, in *Minorigiustizia*, 2012, 1, pp. 488-491; Giovanna Perricone, Concetta Polizzi, Silvia Marotta, *La relazione madre-bambino all’interno della struttura penitenziaria*, in *La Famiglia, bimestrale di problemi familiari*, 251, 2010, pp. 18-34; Federico Petrangeli, *Tutela delle relazioni familiari ed esigenze di protezione sociale nei recenti sviluppi della normativa sulle detenute madri*, in *Rivista AIC*, 4, 2012; Maria Claudia Malizia, *Maternità in carcere; uno studio esplorativo*, in *Psicologia e giustizia*, 2, giugno-dicembre 2012, [www.psicologiagiuridica.com](http://www.psicologiagiuridica.com); Chiara Cattarin, *Maternità in carcere, aspetti legislativi, psicologici e statistici*, Domenghini Editore, Padova, 2012; Angela Maria Di Vita, Alessandra Salerno, Valeria Granatello, *La maternità reclusa*, in *Psicologia contemporanea*, 177, pp. 58-64, 2003; Daniela Farano, *La maternità in carcere: aspetti problematici e prospettive alternative*, in *La rivista di servizio sociale*, 3, pp.19-30, 2000; Annalisa Rosina Ramasso, *Madri e bambini in carcere*, in *Infanzia*, pp. 14-16, 2006; Maria Cristina Calle, *Figli presenti, figli assenti: essere madre nella discontinuità; madri e bambini in carcere?*, in *Minorigiustizia*, 1, pp. 113-117, 2005; Nadia Laface, *Fino a sei anni del bambino custodia cautelare solo in casi eccezionali*, in *Famiglia e minori*, 6, pp. 26-30, 2011; Lino Rossi, *Diritti dell’infanzia, diritti della genitorialità e carcerazione*, in *Pedagogika.it*, 20, pp. 39-40, 2001.

sul territorio nazionale in modo omogeneo<sup>27</sup>. In verità, alcuni fattori, pur talora rilevati nelle sezioni detentive femminili, risultano in gran parte connessi alle scelte organizzative discrezionali effettuate dall'Amministrazione penitenziaria: la presenza di solo personale femminile, l'alimentazione per la madre o per il figlio non sufficiente, l'ambiente patogeno per la presenza di altre detenute e di numeroso personale, il ricorso a personale sanitario, educativo o di vigilanza non qualificato nella gestione del minore, l'assenza di accreditamento delle strutture<sup>28</sup>.

---

27 In alcune regioni (Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Basilicata) non sono attivate strutture detentive femminili per detenute madri; hanno una sola sede penitenziaria per ospitare tali detenute la Liguria, l'Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige, la Toscana, l'Umbria, l'Abruzzo e la Campania. Per le detenute inserite nel circuito "alta sicurezza" (oltre 200 al maggio 2012) e per quelle inserite nel circuito 41-*bis* ord. pen. (4 al maggio 2012) non è disponibile nell'intero territorio nazionale alcuna specifica sezione per detenute madri. Cfr. art. 115, comma 1, del reg. es. ord. pen. che, invece, prevede che "in ciascuna regione (sia) realizzato un sistema integrato di istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui ricettività complessiva soddisfi il principio di territorialità dell'esecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di carattere generale".

28 Non deve essere trascurato il riferimento alle pertinenti norme sovranazionali in materia di gestione dei detenuti e di tutela dei diritti dei minori che hanno il genitore privato della libertà; cfr.: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, nel testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 1 novembre 1998; Norme minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti del 1957; Dichiarazione Onu dei diritti del fanciullo, adottata il 20 novembre 1959; Carta sociale europea, adottata a Torino il 18 ottobre 1961, ratificata con legge 3 luglio 1965, n. 929; Consiglio d'Europa, Risoluzione (73)5 sull'insieme delle norme minime per il trattamento dei detenuti; Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali nonché ai diritti civili e politici, adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 e 19 dicembre 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881; Regole penitenziarie europee, adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'1 gennaio 2006, racc. R (2006)2 C.M.C.E. 12 febbraio 1987; Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987, ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1988, n. 565; Raccomandazione R(87) del Comitato dei Ministri sulle regole minime standard per il trattamento dei detenuti, adottata dal Consiglio d'Europa il 26 novembre 1987, entrata in vigore il 1° febbraio 1989; Convenzione relativa alla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984, entrata in vigore il 27 giugno 1987, ratificata dall'Italia con legge 3 novembre 1988 n. 489; Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva con legge 2 gennaio 1989, n. 7; Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo 20.11.1989; ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989" (cfr. anche i protocolli opzionali alla convenzione resi esecutivi in Italia con la legge 11 marzo 2002, n. 46); Risoluzione del Consiglio d'Europa 26 maggio 1989 sulla situazione di donne e bambini in carcere; Trattato dell'Unione Europea 1992, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale n. C 191 del 29 luglio 1992*; Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio

Al fine di rendere il contesto penitenziario adeguato ad ospitare i figli delle detenute e, nei casi previsti dalla legge, dei detenuti, l'Amministrazione penitenziaria è tenuta ad organizzare spazi e servizi appositi sia nelle sezioni femminili ordinarie, sia presso gli Istituti o le sezioni a custodia attenuata (I.C.A.M.)<sup>29</sup>. Si evidenzia che la legge n. 62/2011 riforma strutturalmente i requisiti di ammissione dei bambini nelle sezioni detentive. Infatti, sino all'entrata in vigore della legge 62/2011 tutti i bambini di età sino a tre anni, figli di detenute, risultano potenzialmente ammissibili nelle sezioni femminili attrezzate con nido oppure nella sezione I.C.A.M. (esistente a Milano); invece, con la piena entrata in vigore della legge 62/2011 (cfr. art.1, comma 4), saranno accolte nelle sezioni femminili con nido, le detenute che, pur dovendo provvedere all'accudimento dei loro figli, sono ritenute non meritevoli di accedere alle misure, detentive o non detentive, di ridotta afflittività (I.C.A.M., misure cautelari non detentive, detenzione domiciliare speciale o altre misure alternative previste per i condannati). La decisione di ammettere una madre/padre imputata/imputato in una sezione a custodia attenuata

---

dei diritti dei bambini (1996), promossa dal Consiglio d'Europa e ratificata dall'Italia con legge 77/2003; Risoluzione 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione europea; Risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazione e pene sostitutive; Carta di Nizza dei diritti fondamentali dell'Unione Europea 7 dicembre 2000; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riguardanti la protezione dei diritti dell'uomo (2000/C 364/01); Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(2000)1469 sulle madri e i neonati in carcere; Raccomandazione del 9 marzo 2004 destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea; Consiglio d'Europa, Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle norme penitenziarie europee; Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(2006)1747 relativa all'elaborazione di una carta penitenziaria europea; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 12 dicembre 2007; Risoluzione del Parlamento europeo del 13.3.2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare (Parlamento Europeo, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, 11.10.2007, 2007/2116 (INI), pubblicata sulla G.U. 20.3.2009; Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo, formulata sulla base della relazione della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza in genere (A6-3/2008) "sulla particolare situazione delle detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare" che alla voce "Mantenimento di legami familiari e relazioni sociali" invita gli Stati membri a facilitare il riavvicinamento familiare e, in particolare, le relazioni dei genitori incarcerati con i loro figli – a meno che ciò sia in contrasto con l'interesse del bambino, predisponendo strutture di accoglienza la cui atmosfera sia diversa da quella dell'universo carcerario in modo da permettere contatti affettivi adeguati.

<sup>29</sup> Il primo I.C.A.M. è stato attivato a Milano, in una struttura abitativa del tutto distinta dagli edifici penitenziari, grazie alla sottoscrizione, il 22.3.2006, di una dichiarazione di intenti tra il Ministro della giustizia, il Ministro dell'istruzione, il Presidente della Regione Lombardia, il Presidente della Provincia di Milano e il Sindaco del Comune di Milano.

(I.C.A.M.) sarà assunta non più dall'Amministrazione penitenziaria, ma, discrezionalmente, dal giudice che procede (art. 1 legge 62/2011) e, per le condannate/condannati, dal Tribunale di sorveglianza (art. 3 legge 62/2011). I giudici saranno chiamati, quindi, a decidere non solo sull'ammissione della imputata/imputato ad una misura cautelare o, per le condannate/condannati alle misure alternative alla detenzione, come già avviene, ma anche a decidere se la madre/padre, una volta stabilito che non possiedono i requisiti per essere gestiti al di fuori del "circuito penitenziario", potranno permanere in una sezione detentiva ordinaria (con i figli sino all'età di tre anni *ex art.* 11 ord. pen.) o presso un I.C.A.M., con i figli sino all'età di 6 anni se la madre è imputata, o, qualora si consolidi una conforme interpretazione relativa all'art. 3 della legge 62/2011, con i figli sino all'età di 10 anni, per i genitori condannati. La legge 62/2011, insomma, prevede che sia il giudice ad assegnare il genitore ad un I.C.A.M., se imputato insieme al figlio di età sino a sei anni e, se condannato (in espiazione di pena), insieme al figlio di età sino a 10 anni. Ne risulta che, di fatto, il riconoscimento del diritto del figlio di fruire dell'assistenza genitoriale risulta subordinato al destino penitenziario/processuale dei genitori e le decisioni del giudice penale o di sorveglianza andranno inevitabilmente a sovrapporsi e, talora, ad interferire con quelle sui minori, sinora riservate al giudice specializzato (Tribunale per minorenni o giudice civile). In sintesi, se sarà confermata dalla giurisprudenza la pur "non definitiva" interpretazione, fatta propria anche dall'Amministrazione penitenziaria, dell'art. 3 della legge 62/2011 secondo la quale è ammessa la possibilità di ospitare nelle sezioni detentive a custodia attenuata (I.C.A.M.) anche i bambini di età 7-10 anni qualora risultino figli di detenuti in espiazione di pena non ammessi alla detenzione domiciliare speciale, sembra verosimile prevedere il presentarsi di serie difficoltà gestionali, oltre che alcune problematiche pedagogiche e di tutela dei diritti fondamentali dei minori. Tra le potenziali problematiche si segnalano quelle conseguenti alla sempre maggiore consapevolezza del bambino di risiedere in un istituto penitenziario; la sua limitatissima socializzazione nel tessuto sociale di provenienza o di destinazione (al maturare dei 10 anni di età); la sua stigmatizzante socializzazione nel tessuto sociale di attuale

appartenenza; il potenziale pregiudizio per la continuità negli studi e nei rapporti con il gruppo dei pari quando, al maturare del decimo anno di età dovrà interrompere la frequenza della scuola più vicina alla sede penitenziaria. Considerato poi che negli I.C.A.M. i bambini che potranno essere ospitati nella fascia di età 7-10 anni saranno solo quelli che hanno il genitore condannato (in espiazione di pena), sarà inevitabile che i minori di tale fascia di età avranno scarse opportunità di socializzazione con bambini di pari età. Infine: siccome l'accesso della detenuta /detenuto alle misure alternative alla detenzione, inclusa la detenzione domiciliare nelle sue varianti, consegue anche agli esiti dell'osservazione scientifica della personalità condotta nell'istituto penitenziario (art. 13 ord. pen.), sarà da valutare con attenzione l'apporto che tale doverosa attività amministrativa potrà dare alle decisioni scaturenti dal procedimento instaurato presso il Tribunale di sorveglianza, ad es. in merito alla meritevolezza del detenuto che intende accedere al beneficio richiesto, al rischio di recidiva o di fuga oppure allo svolgimento da parte della detenuta/detenuto della potestà genitoriale nel particolarissimo contesto di vita.

L'I.C.A.M., sezione o istituto penitenziario "a custodia attenuata", è ritenuta espressione della differenziazione di circuiti e istituti, prefigurata all'art. 115, 3° comma, del reg. es. ord. pen. L'Amministrazione penitenziaria ha inteso valorizzare il principio della territorializzazione della pena ed ha quindi recentemente dato impulso alla realizzazione in ogni regione di tali sezioni detentive, fornendo linee guida affinché siano strutturalmente e funzionalmente differenziati dagli edifici penitenziari ordinari, facilitino l'accesso dei minori ai servizi presenti sul territorio e non siano caratterizzati per la presenza di visibili presidi di sicurezza (cfr. nota D.A.P., prot. n. 0222663 dell'11.6.2012, che prevede la permanenza negli I.C.A.M. di bambini sino all'età di 10 anni "nell'ipotesi prevista all'art. 3, secondo comma lettera b, della legge 62..."). Come per le case famiglia protette, si ritiene debbano applicarsi anche a tali strutture penitenziarie i requisiti strutturali e gestionali definiti per i servizi socio-assistenziali a carattere residenziale dalle norme regionali e dal decreto del Ministro della solidarietà sociale 21 maggio 2001, n. 308, concernente "Requisiti minimi strutturali



e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328". Si osserva, infine, che la mancata pubblicazione di dati statistici relativi all'utenza potenziale di tali strutture (I.C.A.M. e case famiglie protette), rende difficile la programmazione dell'attivazione delle stesse per far fronte alle specifiche esigenze. In questa sede si intende porre particolare attenzione a quei fattori sui quali può intervenire l'Amministrazione penitenziaria; si cercherà quindi di delineare quali siano gli oneri e le competenze dell'Amministrazione penitenziaria ed eventualmente delle altre amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione del minore presente in una struttura detentiva. Tale tematica, infatti, risulta non sufficientemente percepita dall'opinione pubblica e dagli "addetti ai lavori" e trascurata in letteratura<sup>30</sup>.

#### *4. L'accesso dei minori ai servizi per l'infanzia*

L'assistenza alla famiglia del detenuto, inclusa quella erogata ai minori di età inferiore ai tre anni, anche se ospitati nell'istituto penitenziario con la madre detenuta, è di competenza dell'ente locale<sup>31</sup>. L'Amministrazione penitenziaria deve quindi assumere ogni

---

<sup>30</sup> Solo quale recente esempio, cfr. il documento del Comune di Genova "Linee guida su prevenzione e presa in carico situazioni di maltrattamento e abuso nell'infanzia e nell'adolescenza", marzo 2012; pure il "Rapporto di sintesi sugli esiti del monitoraggio del III Piano biennale nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato con d.P.R. 21 gennaio 2011", pubblicato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza il 26 novembre 2012, dedica solo un cenno (p. 140) alla questione dei minori ospitati negli istituti penitenziari con le madri detenute; manca ogni riferimento al settore penitenziario e penale anche nel Piano nazionale per la famiglia approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7.6.2012, previa intesa con la Conferenza unificata del 19.4.2012, nonostante una delle azioni previste (n. 3.1.a) sia denominata "Sostegno alla maternità delle gestanti in difficoltà e delle madri sole".

<sup>31</sup> Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; legge 8 novembre 2000, n. 328; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 128 e 129; è evidente che i servizi per i bambini ospitati negli istituti penitenziari con le madri detenute abbiano natura eminentemente educativa e sociale. Questa duplice finalità, connaturata a molti servizi per l'infanzia, comporta che lo Stato avrebbe dovuto (ex art. 129 decreto legislativo 112/1998) determinare i principi e degli obiettivi in materia di servizi per tale particolare utenza ed i criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale. E' altresì evidente che, conformemente a tale quadro normativo, sarebbe opportuna che la programmazione dello Stato, dei Comuni e delle Regioni in tale settore di intervento, così come il loro impegno finanziario, fosse stato l'esito di intese, atteso che, ad esempio l'apertura di una nuova sezione fem-

decisione organizzativa e gestionale che favorisca l'accesso dei minori a tali servizi<sup>32</sup>. È certamente possibile che siano realizzati servizi socio educativi all'interno della stessa struttura penitenziaria, direttamente gestiti dall'Amministrazione penitenziaria, oppure dall'ente locale o da un soggetto privato convenzionato o accreditato; in ogni caso i requisiti minimi strutturali e gestionali di tali servizi dovranno essere quelli indicati dalla normativa regionale di riferimento, ai sensi degli artt. 6 ed 8 della legge dell'8.11.2000, n. 328<sup>33</sup>. Va precisato che la previsione delle caratteristiche strutturali e gestionali varia a seconda delle tipologie di servizio, previste dalle normative quadro regionali, che negli ultimi decenni ha visto una forte moltiplicazione; infatti, all'asilo nido "tradizionale" si sono affiancati servizi diversificati che rispondono ad esigenze diverse: baby parking, nidi familiari, nidi aziendali, micro nidi, sezioni primavera, ludoteche...<sup>34</sup>.

Nella costruzione e gestione di tali servizi educativi, anche quando

---

minile per detenute con prole può comportare oneri a carico dei servizi dell'ente locale, oltre che delle ASL.

32 I nidi d'infanzia o gli altri servizi educativi analoghi sono destinati ai bambini di età non inferiore ai tre mesi; questo comporta che i bambini sino al terzo mese di età ospitati negli istituti penitenziari, non possono essere accolti in tali servizi; per l'utenza di tale fascia d'età sono talora previsti dalle leggi regionali servizi "integrativi" o "speciali", ad esempio, servizi destinati prioritariamente al sostegno alle funzioni genitoriali.

33 Al 31 dicembre 2011, gli "asili nido" dichiarati "funzionanti" dall'Amministrazione penitenziaria erano 17, tale numero è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 25 anni; il numero più basso di asili nido registrato all'interno degli istituti penitenziari è infatti di 13 (rilevato al 30.6.1994 e al 30.6.2000), mentre quello più elevato è di 18 (rilevato al 30.6.1993, nel 1994, al 30.6.2000 e al 31.12.2009). Al 30 giugno 2012 gli asili nido funzionanti erano 14. Si osserva però che tali rilevamenti statistici risentono della mancata definizione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, dei relativi standard strutturali e gestionali, risultando quindi non accertata la conformità di tali strutture educative agli standard fissati dalla normativa regionale di riferimento, anche in merito al ricorso a personale educativo qualificato o ai servizi educativi effettivamente erogati. I dati statistici riportati nel presente lavoro sui detenuti, sui figli minori ospitati negli istituti penitenziari e sugli asili nido attivi presso gli istituti penitenziari sono quelli pubblicati dal D.A.P., Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informatizzato automatizzato, sezione statistica.

34 La Corte Costituzionale, con la sentenza 23 dicembre 2003, n. 370, prendendo spunto dalle modifiche introdotte con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione) ed in particolare all'art. 119 della Costituzione, ha affermato che "l'attività dello speciale servizio pubblico costituito dagli asili nido rientra palesemente nella sfera delle funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali", in coerenza con la legislazione vigente in materia di asili nido che già le attribuisce alla competenza dei Comuni e delle Regioni. In questi ambiti, pertanto, il legislatore statale può determinare soltanto i principi fondamentali della materia e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva. Pertanto, ciascuna Regione ha disciplinato autonomamente e quindi difformemente, le caratteristiche e i requisiti che devono possedere i servizi per la prima infanzia, risultano comunque inadeguate, rispetto ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale, le previsioni di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 230/2000 (reg. es. ord. pen.) in materia di servizi per l'infanzia.

provvede l'amministrazione penitenziaria, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, risulta doveroso garantire il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di caratteristiche strutturali ed architettoniche, reclutamento del personale educativo, vigilanza e controllo sul funzionamento, programmazione e valutazione delle attività pedagogiche e degli aspetti funzionali ed organizzativi<sup>35</sup>.

Spetta alla ASL la vigilanza igienico-sanitaria sul servizio all'infanzia, anche se funzionante all'interno dell'istituto penitenziario, sia nelle regioni a statuto speciale che in quelle ordinarie<sup>36</sup>.

Nel contesto penitenziario, emergono esigenze particolari derivanti, ad esempio, dal fatto che la durata della permanenza del minore è frequentemente di breve durata; che talora i genitori del minore, madre detenuta inclusa, non assumono alcuna decisione in materia di educazione e mantenimento del figlio<sup>37</sup>; che la detenuta ed il minore hanno cittadinanza straniera; che il minore si trova nell'impossibilità di fatto ad avere accesso ai servizi per l'infanzia. Può essere utile, in questi casi, stipulare convenzioni tra l'Amministrazione penitenziaria

---

35 Per gli essenziali riferimenti normativi regionali sui servizi per l'infanzia, si rinvia all'allegato.

36 Il D.P.C.M. 1.4.2008, che regola il "passaggio" della gestione dei servizi sanitari per i detenuti, include le gestanti, dall'Amministrazione penitenziaria a quella sanitaria (ASL e Regioni), evidenziando le eventuali conseguenze nefaste sul neonato causate dallo stato detentivo della madre. Si cita su questa materia un passo di tale decreto: "La reclusione o la limitazione della libertà delle gestanti possono rendere la gravidanza e l'evento nascita particolarmente problematici per l'assetto psichico della donna, con potenziali ripercussioni sulla salute psico-fisica del neonato. Si tratta di un problema sociale ancor prima che sanitario al quale solo alcune Regioni e Provveditorati dell'Amministrazione Penitenziaria hanno dato una risposta con la realizzazione di strutture di accoglienza attente non solo alle esigenze della sicurezza ma anche agli aspetti psico-empotivi della nascita, che accolgono gestanti puerpere e bambini fino ai tre anni di età. Il d. l. 230/99 ha previsto quindi prioritari, specifici obiettivi ed azioni relativi al settore materno infantile da attuarsi ovviamente attraverso i relativi Dipartimenti delle Aziende Sanitarie nel territorio su cui insistono strutture detentive per donne. Tra le azioni programmatiche, si ricordano in particolare: il monitoraggio dei bisogni assistenziali delle recluse con particolare riguardo ai controlli di carattere ostetrico-ginecologico; gli interventi di prevenzione e di profilassi delle malattie a trasmissione sessuale e dei tumori dell'apparato genitale femminile; corsi di informazione sulla salute per le detenute e le minorenni sottoposte a provvedimento penale e di formazione per il personale dedicato, che forniscano anche utili indicazioni sui servizi offerti dalla Azienda sanitaria al momento della dimissione dal carcere o dalle comunità (consultori, punti nascita, ambulatori ecc.); potenziamento delle attività di preparazione al parto svolte dai Consultori familiari; espletamento del parto in ospedale o in altra struttura diversa dal luogo di reclusione; sostegno e accompagnamento al normale processo di sviluppo psico-fisico del neonato.

37 Spetta al genitore non solo evitare di molestare o venir meno ai doveri di cura ed accudimento dei figli, ma anche impedire che altri molestino i figli minorenni (Cassazione penale, sentenza n. 4127/2013).

e l'ente locale che gestisce o autorizza i servizi per l'infanzia, perché sia favorito l'accesso dei bambini ai predetti servizi, anche ricorrendo a procedure innovative. L'accesso del minore ai servizi per l'infanzia deve costituire un'occasione di valorizzazione del ruolo genitoriale della madre detenuta, alla quale dovranno essere proposte le opportunità concretamente disponibili per il figlio; infatti, salvo specifici e formali provvedimenti limitativi o ablativi dell'autorità giudiziaria, la madre - detenuta conserva la potestà genitoriale e quindi deve assumere personalmente le decisioni sull'educazione del figlio.

Le eventuali segnalazioni alla Procura dei minori o al Tribunale per i minorenni, non costituiscono impedimento o ostacolo ad eventuali interventi di assistenza dei servizi sociali, educativi e sanitari approntati per far fronte alle eventuali carenze materiali, di aiuto psicologico, di cure, di sostegno morale.

### ***5. Oneri di segnalazione***

Si ritiene possa trovare applicazione anche per l'Amministrazione penitenziaria l'art. 403 c.c. e l'art. 9 della legge n. 184 del 1983, che prevedono l'onere per l'autorità di pubblica sicurezza o amministrativa di attivarsi quando è attestato il grave rischio per il minore, anche per "negligenza, immoralità, ignoranza" della persona che alleva il minore e che dimostra incapacità di provvedere alla sua educazione. Vanno rilevate e segnalate, quindi, anche da parte dell'Amministrazione penitenziaria, le situazioni di abbandono, transitorie o meno, pur se il bambino è ospitato nella struttura penitenziaria con la madre (cfr. art. 8, comma 2, legge 184/1983). Lo stato di abbandono può derivare dalla grave inadeguatezza dei genitori (detenuti o non detenuti) o dei parenti comunque disponibili, tanto da esporre il minore a rischio grave e permanente lo sviluppo della sua personalità a causa della incapacità o inidoneità (ad esempio, per colpa o malattia mentale). Non è sufficiente che sia attestata la sola inidoneità della madre, ma occorre che questa inidoneità procuri danni gravi ed irreversibili sulla equilibrata crescita del minore, ad esempio se la madre non riesce a fornire quel minimo di cui in concreto il minore necessita, in termini di cura materiale, calore

affettivo e aiuto psicologico. Ovviamente, l'ordinamento valorizza il legame naturale tra genitori e figli ed impedisce all'autorità di intervenire con provvedimenti ablatori o sostitutivi in situazioni di inidoneità "lieve"; rilevano invece le situazioni di abbandono che dipendono da una abdicazione al potere-dovere del genitore di provvedere alla cura ed al mantenimento del minore, da una sottrazione del genitore al suo dovere di assistenza, da una palese non adeguatezza dell'esercizio del ruolo parentale; rilevano altresì i casi di maltrattamenti sul minore odi abbandono del minore, anche da parte del padre "non detenuto"<sup>38</sup>, o di serio disagio economico (indisponibilità di un'abitazione adeguata, privazione materiale, cronica assenza di risorse economico, famiglie numerose...)<sup>39</sup>.

Spetta alla Magistratura, ai servizi pubblici, agli organi di Polizia giudiziaria che hanno provveduto all'arresto della madre o che operano sul territorio dove vive il minore e quindi anche all'Amministrazione penitenziaria, l'onere di segnalazione di situazioni relative alla madre detenuta che incidono sull'esercizio della potestà genitoriale e sulla tutela dei diritti del minore; è così nei casi in cui la madre-detenuta:

- è interdotta per abituale infermità di mente;

---

<sup>38</sup> E' verosimile che, quando a subire la detenzione sia la madre, il padre, pur se libero, non sia sempre in grado di prendersi cura in modo adeguato dei figli.

<sup>39</sup> Possono essere inquadrati come abusanti alcuni comportamenti della madre, che qui si elencano solo per finalità esemplificative: condotta che contrasta con i doveri genitoriali di cui agli artt. 147 e 148 c.c., ripresi nell'art. 30 Cost.; abbandono materiale ed affettivo; mancanza di assistenza morale; mancanza di "cura", di attenzioni e di premure; condotte costituenti reati. Tra le tipologie di violenze, si rammentano: gli abusi sessuali (art. 609-bis c.p.), ma anche i maltrattamenti (art. 572 c.p.) se il genitore viene meno ai suoi doveri di vigilanza e protezione di cui all'art. 147 c.c. (posizione di garanzia del genitore in ordine alla tutela della integrità psico-fisica dei figli); le violenze ed i maltrattamenti di contenuto fisico, compresi i fenomeni di trascuratezza, di sfruttamento in mansioni umili e degradanti, di malnutrizione; le violenze ed i maltrattamenti di natura psicologica, quando il bambino non è circondato (da parte dei genitori, ma anche del contesto nel quale comunque si trovi a vivere) da cure ed attenzioni; l'incuria (art. 333 c.c.) o ogni condotta del genitore pregiudizievole per i figli. Per il Consiglio d'Europa (1978) l'abuso è costituito da atti e carenze "che turbano gravemente il bambino e attentano alla sua incolumità corporea, al suo sviluppo fisico, affettivo, intellettivo e morale, le cui manifestazioni sono la trascuratezza e/o le lesioni di ordine fisico e/o psichico e/o sessuale da parte di un familiare o di altri che hanno cure del bambino". Il contenuto dei provvedimenti del giudice emanati a tutela del minore è grandemente discrezionale e può consistere in limitazioni al diritto primario della potestà genitoriale (affidamento familiare, affidamento consensuale, affidamento giudiziale). Il Tribunale per i minorenni è competente (ex art. 330 e 333 c.c.) limitatamente agli interventi temporanei, ablativi o limitativi della potestà genitoriale (ad es.: allontanamento del minore dalla residenza familiare), al fine di ovviare a situazioni pregiudizievoli per il minore.

- versa in condizione di abituale infermità mentale;
- è indagata o imputata o condannata per reati a danno del figlio;
- è ritenuta responsabile di accattonaggio del figlio minore/ di sfruttamento dei minori (legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 600-*octies* c.p.);
- risulta convivente con un detentore di sostanze stupefacenti o ha concorso / contribuito concretamente alla commissione del reato (110 c.p.) anche con mero comportamento negativo ovvero si limita ad assistere in modo inerte alla perpetrazione del reato (non sussistendo alcun obbligo giuridico di impedire l'evento: art. 40, comma 2, c.p.);
- è imputata o condannata per il reato di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.), sia nella famiglia legittima che nella famiglia di fatto;
- è imputata o condannata per abusi familiari (art. 342-*bis* e *ter* c.c.);
- risulti decaduta dalla potestà dei genitori sui figli minori in caso di condotta del genitore pregiudizievole verso i figli (artt. 330 e 333 c.c., di competenza del Tribunale per i minorenni) (cfr. art. 30, comma 2, Cost).

L'Amministrazione penitenziaria ha lo specifico onere di segnalazione a fronte di situazioni relative alla madre detenuta che incidono sull'esercizio della potestà genitoriale e sulla tutela dei diritti del minore; è così nei casi in cui la madre detenuta:

- tiene una condotta pregiudizievole per il minore nell'istituto penitenziario, realizzando comportamenti violenti, vessatori, umilianti, degradanti, di abbandono materiale, mortificanti, ingiustamente punitivi. Nei casi in cui la madre chiede ed ottiene di farsi "accompagnare" nella detenzione da un figlio, non si può escludere che, in alcuni casi, la stessa decisione materna possa costituire un comportamento di maltrattamento e/o di iperprotezione. È evidente infatti che il minore, ospitato nell'istituto penitenziario con la madre detenuta, potrebbe

subire l'allontanamento da altri bambini di pari età, dal mondo esterno, da un contesto quindi che si può ritenere nella maggioranza dei casi "ideale" per il suo sviluppo psico fisico, senza che il malessere per queste carenze sia evidenziato dal bambino o dalle persone che lo circondano (ad esempio, per mancata "percezione del maltrattamento"). Il bambino ospitato nelle strutture detentive con la madre, potrebbe poi subire deprivazioni psicologiche per l'assenza della figura paterna;

- viene meno ai suoi obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), pur avendo la disponibilità delle somme necessarie. I genitori hanno infatti un dovere ed obbligo di intervenire quando il figlio minore è da tutelare e salvaguardare da comportamenti o situazioni di concreto pericolo; tale obbligo nasce dalla posizione di garanzia che i genitori rivestono nei confronti dei figli. La madre detenuta deve inoltre collaborare attivamente con l'altro genitore (libero o detenuto) e con i servizi per consentire visite e incontri dell'altro genitore, affinché entrambi possano mantenere e coltivare un rapporto affettivo col proprio figlio<sup>40</sup>.

In questi casi, sommariamente citati a scopo esemplificativo, si ritiene che l'Amministrazione penitenziaria abbia l'onere di segnalare il rischio per il minore al Tribunale per i minorenni competente per territorio (del luogo dove si trova il minore) (cfr. art. 38.1 disp. att. c.c.). Anche il Tribunale civile ha competenza in merito alle decisioni sulle misure urgenti ed immediate in favore delle vittime o dei familiari che subiscano condotte pregiudizievoli da parte di altro familiare, anche se il fatto non costituisce reato perseguibile d'ufficio ed anche quando la

---

<sup>40</sup> Secondo la Cassazione civile (Sezione I, 30 settembre 2010, n. 20509, in *Famiglia e diritto*, 5, 2011), l'obbligo di mantenere i propri figli ex art. 147 c.c., grava sui genitori in senso primario ed integrale, sicché qualora l'uno dei due genitori non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 c.c., che comunque trova ingresso, non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto, l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi.

convivenza non è più in atto.

A prescindere dalla sussistenza dei requisiti per procedere alla segnalazione di cui sopra, i servizi territoriali sociali ed educativi, inclusi quelli dell'Amministrazione penitenziaria, devono compiere una analisi del rischio psicosociale, tenendo conto di indicatori specifici, anche se l'individuazione di tali indicatori non risulta semplice.

Non si ritiene sia configurabile come "situazione di rischio" il mero fatto della permanenza del minore nella struttura penitenziaria, anche se tale situazione comporta necessariamente il conseguente "allontanamento" dal padre o dagli altri familiari, né che la madre sia accusata o condannata di avere commesso un reato, né la sua permanenza in un istituto penitenziario in custodia cautelare o in espiazione di una pena. Infatti, tali "fattori di rischio", comuni ovviamente a tutti i bambini ospitati con la madre detenuta, possiedono una valenza di criticità assai mutevole da caso a caso, a secondo il manifestarsi di altri co-fattori, che, senza pretesa di completezza, si elencano:

- la durata della permanenza nell'istituto penitenziario della madre e/o del bambino;
- l'esistenza o meno di un nucleo familiare esterno che mostra interesse, anche durante la detenzione della madre-detenuta o del bambino;
- le necessità materiali del nucleo familiare esterno all'istituto;
- gli eventuali fattori critici di tipo sanitario relativi alla madre e/o al bambino;
- le prospettive di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo della madre;
- la gravità del reato del quale la madre è accusata o condannata;
- l'accesso del nucleo familiare ai servizi sociali territoriali.

Solo una visione d'insieme dei bisogni del bambino e della madre detenuta, può consentire una valutazione del livello di criticità psicosociale, anche se sembra verosimile l'ipotesi che le situazioni



maggiormente serie sono quelle nelle quali il bambino risulta inserito in una rete sociale con risorse modeste, con famiglie divise o assenti (ad esempio senza fratelli o senza padre) o comunque incapaci di dare sostegno ed aiuto significativo, senza che altri soggetti (comunità, amici, vicini, servizi...) svolgano un ruolo suppletivo adeguato.

In merito alla citata segnalazione ai sensi dell'art. 403 c.c., si osserva che tale provvedimento a tutela del minore è un atto di amministrazione ed ha natura essenzialmente operativa e di protezione; quando si contrappone alla volontà dei genitori (ad es. perché la madre detenuta non condivide l'avviso del servizio che rileva uno stato di abbandono o di maltrattamento), occorre che questi siano in ogni caso tempestivamente informati che il minore è sotto la protezione della pubblica autorità e che l'intervento è stato segnalato all'autorità giudiziaria minorile competente.

Nella nozione di pubblica autorità rientrano gli organi di polizia (compresa la Polizia penitenziaria) e quelli specificatamente deputati all'assistenza dei minori e alla protezione dell'infanzia (ad esempio: i servizi sociali dei comuni). Se l'iniziativa di protezione proviene dai servizi sociali comunali, essi dovranno farsi carico della collocazione in luogo sicuro e potranno richiedere l'intervento della forza pubblica, ad esempio della Polizia penitenziaria se tale intervento avviene in un istituto penitenziario, soltanto se ciò è strettamente necessario per vincere la resistenza dei genitori.

Saranno ancora i servizi sociali territoriali ad effettuare l'intervento di collocazione del minore in ambiente protetto, esterno all'istituto penitenziario, *ex art. 403 c.c.*, ad attuarlo immediatamente, oltre che a segnalarlo con urgenza al Pubblico ministero per i minorenni per la decisione da parte del Tribunale per i minorenni.

Tale intervento della pubblica autorità deve considerarsi del tutto eccezionale e temporaneo, previsto solo nei casi urgenti, fondato sull'apprezzamento di una "situazione di pregiudizio" per il minore, su un'autonoma scelta tecnico-professionale e nei soli casi in cui è ritenuto non si possa attendere il provvedimento del giudice. Qualunque organo dell'Amministrazione penitenziaria, per finalità di protezione del minore,

deve farsi carico di segnalare agli organi preposti (giudiziari e sociali), le situazioni che concretamente si presentano e che corrispondono alla casistica esemplificativamente indicata all'art. 403 c.c.<sup>41</sup>

Si ritiene trovi applicazione, anche nel caso di madre o padre detenuti, l'art. 9 legge 184/1983, comma 7, che prevede l'onere per la madre o padre del minore di comunicare al giudice tutelare di avere affidato stabilmente ad un parente entro il quarto grado, il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi; un caso, tra i tanti, è quello in cui la detenuta, con o senza il figlio di età inferiore ai tre anni presente nella stessa sezione detentiva femminile, sia in stato detentivo per un periodo superiore ai sei mesi ed affidi ad altri il figlio minore, ovviamente all'estero dell'istituto penitenziario. In una visione che intendesse valorizzare il ruolo dell'Amministrazione penitenziaria quale ente pubblico direttamente ed attivamente coinvolto nella tutela dei minorenni, si potrebbe ritenere sussistere l'onere per i servizi penitenziari (sociali, ma anche di polizia amministrativa) di verificare se la madre o il padre detenuta/o abbiano provveduto alla doverosa segnalazione al giudice tutelare ai sensi della legge cit.; tale verifica, si ritiene, può essere operata dall'Amministrazione penitenziaria nel caso di detenuta o detenuto condannato, affinché questo elemento di conoscenza, relativo al comportamento genitoriale, rilevi ai fini dell'osservazione e del trattamento penitenziario (art. 13 ord. pen.).

Non si ritiene, invece, che per l'Amministrazione penitenziaria trovi applicazione l'art. 9 legge n. 184/1983, comma 4, che prevede l'onere per gli "istituti di assistenza pubblica" di cui all'art. 3 stessa legge, di

---

<sup>41</sup> I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare o degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sui minori che ospitano nei casi in cui l'esercizio della potestà dei genitori sia impedito (art. 3, comma 1, legge 149/2001). Pertanto, per ogni minore eventualmente privo dell'esercente la potestà genitoriale, occorre che anche l'Amministrazione penitenziaria si attivi per garantire la nomina di un tutore. Tale procedura, ovviamente, riguarda sia i bambini italiani che stranieri ed i minori a rischio di vulnerabilità. Sussiste il divieto di nominare quali tutori i direttori e gli operatori di strutture di accoglienza presso le quali sono ospitati i minori (legge 28.3.2001, n. 149, art. 3). I tutori possono assistere i minori in ogni procedura amministrativa, legale, psicosociale, sanitaria e giurisdizionale, inclusi, se stranieri, la richiesta di asilo e/o protezione internazionale o protezione sociale (art. 18 d.lgs. 286/1998; art. 16 legge n. 40/1998; art. 27 d.P.R. n. 394/1999). La tutela dei minori senza genitori in grado di esercitare la potestà genitoriale, è data pure dall'applicazione dagli artt. 343, 371, 402 e 403 c.c., oltre che dalla legge 184/1983 sull'adozione; si richiamano altresì gli artt. 591 e 593 c.p.

trasmettere semestralmente al giudice tutelare “l’elenco dei minori ricoverati”; infatti, non sembra rientrare tra i predetti “Istituti” la struttura penitenziaria che ospita i bambini figli dei detenuti.

### ***6. L’accesso dei minori ai servizi sanitari***

L’Amministrazione penitenziaria deve assumere ogni decisione organizzativa e gestionale, di sua competenza, al fine di favorire l’accesso dei minori ai servizi pediatrici erogati, in tutte le regioni d’Italia, dal Servizio sanitario regionale e quindi dalla ASL; infatti, l’assistenza pediatrica è di competenza delle ASL, anche per i bambini ospitati nelle strutture penitenziarie femminili, ai sensi dell’art. 14 della legge 23.12.1978, n. 833.

La ASL, corrispondentemente, ha l’onere di adottare ogni iniziativa, per favorire l’accesso del minore ai servizi sanitari anche in una situazione familiare e gestionale così particolare; tali servizi, si ritiene, dovranno garantire:

- la continuità terapeutica tra servizio pediatrico della ASL competente per il territorio nel quale è presente l’istituto penitenziario e quello che lo seguiva prima dell’ingresso (pediatra di libera scelta) o che prenderà in carico il bambino una volta uscito dall’istituto (al compimento dell’età massima prevista o prima);
- la collaborazione della madre-detenuta, anche favorendo l’accesso della stessa ad iniziative di formazione o educazione sanitaria; se la madre è straniera, ricorrendo anche ai servizi di mediazione culturale<sup>42</sup>;

---

<sup>42</sup> I genitori, detenuti o liberi, con figli minorenni, devono esercitare le proprie prerogative anche nel campo della tutela della salute del figlio; pertanto, ogni genitore deve, nel rispetto della persona e della sua dignità (art. 2 Cost.) e della tutela dell’integrità psico-fisica (art. 32 Cost.), esprimere il valido consenso informato in nome e per conto del figlio minorenne, anche quando tali le decisioni sono espressione di principi o sentimenti religiosi (ad es. nel caso della circoncisione maschile o femminile) o del diritto-dovere dei genitori di educare la propria prole. Se, in astratto, si può affermare per le decisioni dei genitori il solo limite del pregiudizio per la salute psico-fisica del minore (art. 316 c.c.) o della formazione e dello sviluppo della sua personalità, dall’altro resta l’onere per gli operatori delle pubbliche amministrazioni, sanitaria e

- gli interventi preventivi, compresi quelli relativi alla promozione delle vaccinazioni, all'alimentazione e allo stile di vita sano; tali interventi dovrebbero essere inseriti nel Piano regionale della prevenzione<sup>43</sup>;
- il ricorso limitato alle ospedalizzazioni, in quanto, con alta probabilità, potrebbero tenere il bambino separato dalla madre detenuta<sup>44</sup>;
- la verifica della idoneità sanitaria del bambino a sostenere il viaggio, nel caso debba seguire la madre detenuta in traduzione; in tali casi si dovrà anche verificare che gli eventuali farmaci prescritti al bambino siano disponibili durante il viaggio;
- l'accesso alle cure pediatriche già nell'immediatezza dell'ingresso in istituto penitenziario, anche per una prima valutazione delle sue condizioni generali di salute e per operare un pronto rilevamento di elementi che possano evidenziare un ruolo di "vittima" del bambino (maltrattamenti, percosse, malnutrizione) o una sua disabilità<sup>45</sup>;

---

penitenziaria *in primis*, di attivarsi per una tutela effettiva dei diritti individuali dei soggetti più esposti, soprattutto quando gli stessi soggetti, per debolezza o minorità nella quale si trovano, non possono esercitarli personalmente ed in modo adeguato; si richiamano, altresì, le responsabilità degli enti nella cui struttura sia commesso il reato introdotto dall'art. 586-bis c.p. relativo alle menomazioni delle funzioni sessuali (cfr. Mariangela Claudia Calciano, *Infanzia e circoncisione maschile, con particolare riferimento al parere del Comitato Nazionale di Bioetica*, e *Le mutilazioni genitali femminili nell'ordinamento giuridico italiano. Una forma di tutela della infanzia e le indicazioni del Comitato Bioetico*, pubblicato in data 31.10.2012 in [www.diritto.it](http://www.diritto.it)).

43 Il Piano regionale della prevenzione è redatto sulla base del Piano nazionale della prevenzione, approvato attraverso l'intesa tra Stato e Regioni.

44 L'art. 21-ter ord. pen., introdotto dalla legge 21 aprile 2011, n. 62, costituisce una risposta all'esigenza che si presenta nei casi in cui il minore infermo è ospitato all'esterno dell'istituto; si evidenzia che in ogni momento il bambino può essere fatto uscire/entrare dall'istituto penitenziario (per accedere, ad esempio ai servizi sanitari ambulatoriali esterni) con la sola autorizzazione dell'esecente la potestà genitoriale.

45 Alla luce di tali finalità connaturate alla visita "di primo ingresso" del bambino, si ritiene che l'esame del bambino da parte del pediatra vada effettuato nell'immediatezza dell'ingresso e che non possa essere ordinariamente delegato al medico di medicina generale presente nell'istituto penitenziario per fornire l'assistenza medica ai detenuti; un intervento tardivo del pediatra, infatti, potrebbe non consentire né la continuità terapeutica né la diagnosi precoce di patologie infantili connesse allo sviluppo o alle condizioni preesistenti l'ingresso nell'istituto penitenziario né la definizione delle responsabilità dei genitori o dell'Amministrazione penitenziaria o di terzi o del servizio sanitario nel caso siano tardivamente rilevate situazioni problematiche (ad es.: malnutrizione, svezzamento precoce, percosse, somministrazione di terapie errate,

- l'allattamento naturale del bambino da parte della madre;
- la corretta alimentazione del bambino, sano o ammalato, in collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria che ha l'onere di provvedere all'acquisito ed alla preparazione dei pasti;
- la corretta somministrazione di eventuali farmaci prescritti al bambino, anche da parte della madre;
- la corretta gestione del bambino sieropositivo e/o del bambino con madre sieropositiva (o con TBC...)<sup>46</sup>;
- la creazione di un fascicolo sanitario pediatrico distinto da quello della madre detenuta.

L'Amministrazione penitenziaria, per le stesse finalità, dovrà concordare con l'Amministrazione sanitaria l'identificazione dei locali e delle attrezzature sanitarie ordinariamente a disposizione del pediatra e degli altri operatori sanitari; tali locali saranno messi a disposizione della ASL, che li prenderà in carico<sup>47</sup>.

Si rileva che nell'ordinamento penitenziario non sono previsti espressamente tali interventi sanitari a favore del bambino, pur se omologhi interventi sono invece previsti per la madre detenuta (ad es.: visita medica di primo ingresso, creazione di un fascicolo sanitario,

---

patologie infettive, difetti nella crescita, abusi sessuali, vaccinazioni irregolari ...). Si consideri poi che se la prima visita pediatrica fosse effettuata non nell'immediatezza dall'ingresso in istituto, molti bambini di fatto ne sarebbero esentati, atteso che è alto il numero dei bambini che permangono nell'istituto solo per pochi giorni o per poche settimane. Peraltro, l'effetto dannoso di tale tardiva o omessa attività sanitaria, ricadrebbe proprio sui bambini che più ne hanno interesse: ad esempio, quelli che prima dell'ingresso in istituto non erano adeguatamente seguiti dai servizi pediatrici, perchè i genitori sono stranieri senza titolo di soggiorno o perchè indigenti, o quelli che erano stati vittima di maltrattamenti o di abusi o disabili o ammalati.

<sup>46</sup> Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano 27 luglio 2011, relativa al "Documento di consenso sulle politiche di offerta e le modalità di esecuzione del test HIV in Italia", (cfr.: paragrafo 2.4., il test sui minori, e 4.4., il test nelle carceri; 4.5.: il test in gravidanza.); al contrario, l'intesa adottata dalla conferenza unificata il 15 marzo 2012 su "Infezione da HIV e detenzione" non prevede specifiche indicazioni operative per l'assistenza alle detenute e per la tutela dei loro figli.

<sup>47</sup> I locali nei quali vengono erogati i servizi pediatrici per i bambini ospitati nell'istituto penitenziario, potrebbero essere identificati e dati in uso alla ASL con procedure amministrative "concordate" analoghe a quelle delineate dalla Conferenza unificata, ai sensi del D.P.C.M. 1 aprile 2008, per i locali a prevalente utilizzo sanitario per i detenuti.

redazione della certificazione medica di idoneità alla traduzione, ecc.); questo, in verità, risulta coerente con la previsione legislativa che demanda alle ASL (quali enti erogatori del servizio) e alle Regioni (con funzioni di coordinamento e di programmazione), dal 1978, l'assistenza pediatrica per i bambini, senza eccezione per quelli ospitati negli istituti penitenziari; pertanto, la normativa di riferimento sull'assistenza pediatrica, anche per i bambini ospitati negli istituti penitenziari, va individuata nelle relative generali norme statali e regionali e non nell'ordinamento penitenziario.

Se il bambino è ospitato stabilmente presso l'istituto penitenziario con la madre detenuta, deve, ovviamente, risultare in carico al servizio pediatrico della ASL che opera presso l'Istituto stesso e deve risultare iscritto, temporaneamente o permanentemente, nell'elenco degli assistiti; per converso, il bambino andrà cancellato dagli analoghi elenchi della ASL di precedente residenza o domicilio, salvo il caso in cui il bambino sia iscritto alla ASL per la prima volta in quanto nato durante la permanenza della madre nell'istituto penitenziario o perché comunque mai iscritto. L'accesso del pediatra (o, talora, dei pediatri, soprattutto per gli istituti che ospitano più bambini) nell'istituto penitenziario potrà essere regolamentato da protocolli ed accordi tra ASL ed Amministrazione penitenziaria, dovendosi contemperare l'esigenza di tutela della salute del bambino, il diritto della madre a procedere all'iscrizione del bambino agli elenchi degli assistiti della ASL ed alla libera scelta del pediatra con l'onere dell'Amministrazione penitenziaria di verificare il titolo in base al quale fanno accesso le persone negli istituti penitenziari. È da affermare il diritto della madre detenuta e di suo figlio all'iscrizione negli elenchi degli assistiti della ASL; se stranieri, vanno considerati "regolarmente" presenti nel suolo italiano. Si osserva che tali iscrizioni avverranno a titolo diverso: la madre ha titolo in quanto presente nell'istituto penitenziario ("detenuta" o "internata") per esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare o per espiare una pena detentiva<sup>48</sup>; il figlio, ha titolo in quanto ospite

---

<sup>48</sup> Art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge 130 novembre 1998, n. 419".

dell'istituto penitenziario: ai sensi dell'art. 11 dell'ord. pen. se ospitato in una sezione femminile con nido, sino all'età di tre anni; ai sensi dell'art. 1 o dell'art. 3 della legge n. 62/2011 se ospitato in un istituto a custodia attenuata (I.C.A.M.)

### ***7. La gestione del minore in caso di traduzioni o di utilizzo di automezzi dell'Amministrazione***

In caso di trasporto del minore con l'utilizzo di automezzi dell'Amministrazione penitenziaria con o senza la madre-detenuta, occorre innanzitutto provvedere al rispetto delle previsioni del codice della strada, pur non risultando sempre agevole coniugare le esigenze di sicurezza del bambino in viaggio con quelle della madre detenuta, sottoposta a traduzione, con le limitazioni connesse al mantenimento dell'ordine pubblico e/o previste dall'ordinamento penitenziario<sup>49</sup>.

Nel caso di bambino in viaggio insieme alla madre detenuta<sup>50</sup>, la traduzione può avvenire con mezzi diversi da quelli comunemente adibiti alle traduzioni e sarà cura del capo scorta evitare l'adozione di misure che, non indispensabili per la sicurezza del personale e della detenuta, possono incidere negativamente sul bambino. Il figlio minore viaggia, quindi, insieme alla detenuta in traduzione<sup>51</sup>.

Anche nel caso in cui il bambino viaggi in assenza della madre<sup>52</sup>, ad

---

49 Cfr. artt. 42 e 42-bis ord. pen. e artt. 84-87 del reg. es. all'ord. pen.

50 L'entrata in vigore della legge 21 aprile 2012, n. 61, che consente la permanenza negli istituti penitenziari a custodia attenuata di bambini sino all'età di dieci anni con la madre/padre detenuti, comporta la necessità per l'Amministrazione penitenziaria di predisporre nuove modalità e nuovi ausili per il trasporto del minore al seguito della madre/padre in traduzione.

51 Con lettera circolare del D.A.P., D.G.R.M.B.S., prot. n. 0144684 del 27.4.2006 si è ribadito che dovrà rispettarsi quanto previsto dal decreto legislativo 13.3.2006, n. 150, relativo all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli.

52 L'onere di accudire il bambino durante la traduzione effettuata dalla Polizia penitenziaria con la madre detenuta spetta innanzitutto alla madre; nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria effettui il trasporto del bambino senza la presenza della madre, avvalendosi o meno di personale o di mezzi della Polizia penitenziaria, l'accudimento dello stesso spetta al personale individuato dalla ASL nei soli casi in cui, per le condizioni di salute, sia richiesta la presenza costante dei sanitari; negli altri casi, l'onere di provvedere ad identificare la figura che deve provvedere all'accudimento del bambino durante il viaggio spetta a coloro che hanno programmato o comunque gestito tale spostamento del minore. Salvo i casi di estrema urgenza, è richiesto il consenso dell'esercente la potestà genitoriale all'affidamento del bambino a

esempio per effettuare un ricovero del solo bambino in ospedale ovvero per accompagnare quotidianamente il bambino presso un servizio esterno all'istituto, vanno ovviamente adottati gli accorgimenti previsti dal codice della strada ed andrà riposta ogni attenzione del personale presente alle esigenze del bambino, per la sua tutela ed assistenza<sup>53</sup>.

In tutti i casi, l'identità e l'immagine del minore, oltre che quelli della madre detenuta, vanno tutelati dalla curiosità del pubblico o dei mass media, dovendosi adottare ogni accorgimento, anche comportamentale, a garanzia della privacy. L'utilizzo di mezzi di trasporto senza targa del Corpo di Polizia penitenziaria e l'utilizzo di personale non in divisa, possono contribuire al raggiungimento di tale scopo<sup>54</sup>.

Merita particolare approfondimento la questione connessa alla definizione dei casi in cui si può attribuire un eventuale onere per l'Amministrazione penitenziaria di assecondare la volontà della madre detenuta di condurre con sé il figlio nella sua traduzione in un'aula di giustizia; si richiama l'art. 471, comma 2, c.p.p., il quale dispone in via generale che "non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto...". Su tale questione, sembra potersi affermare quanto segue:

---

terzi per l'effettuazione del viaggio.

<sup>53</sup> Per il trasporto dei bambini sugli autoveicoli, occorre riferirsi ai requisiti previsti dal D.M. del 31 gennaio 1997 e s.m.i. e dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 dell'11 marzo 1997. In particolare i bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore (art. 2, comma 3, del cit. D.M. del 31 gennaio 1997).

<sup>54</sup> L'argomento, nonostante non sia stato oggetto di specifiche direttive da parte dell'Amministrazione penitenziaria, risulta regolamentato essenzialmente dai seguenti provvedimenti: *Codice di autoregolamentazione Tv e minori* emanato il 29.11.2002 dal Ministero per le telecomunicazioni; d. lgs. 31 luglio 2005, n. 177, "*Testo unico della radiotelevisione*"; *Carta di Treviso* ("*Attività giornalistica e tutela dei minori*") approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006; "*Carta di Roma*", "*Appello per un piano d'azione globale per proteggere i bambini del mondo e per fermare la violazione dei loro diritti*", approvato il 3 novembre 2011; *Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n.675*, adottato dal Garante per la tutela dei dati personali in data 29.7.1998 (cfr. in particolare l'art. 7 sulla tutela del minore e l'art. 12 sulla tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali); *Protocollo deontologico per i giornalisti che trattano notizie concernenti carceri, detenuti o ex detenuti*, approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti il 13 marzo 2013; cfr. inoltre: Garante per la protezione dei dati personali, *Privacy e giornalismo, libertà di informazione e dignità della persona*, a cura di Mauro Paissan, 2012. Per alcuni profili emergenti in caso di violazione del diritto alla riservatezza, cfr. anche l'art. 115 c.p.p. ("*Violazione del divieto di pubblicazione*") e l'art. 734-bis c.p. ("*Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale*").



1. anche l'imputata-detenuta non può in via ordinaria farsi accompagnare nell'aula di udienza dai figli con lei ospitati nell'istituto penitenziario (*ex art. 11 ord. pen. ovvero ex art. 1 o 3 della legge n. 62/2011*); di conseguenza, la stessa non può far valere nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria alcun diritto di portare con sé il figlio presso l'aula di udienza, in occasione della sua traduzione;

2. l'imputata-detenuta può chiedere al giudice di essere preventivamente autorizzata a tenere in udienza il figlio per motivate ragioni (ad es.: allattamento, somministrazione di farmaci...);

3. l'eventuale lunghezza dell'udienza (quando prevedibile *ex ante*) non costituisce sempre una ragione valida perché il giudice autorizzi o meno la presenza in aula del figlio minorenni dell'imputata-detenuta, atteso che proprio in caso di lunga permanenza nelle aule di giustizia o nelle camere di sicurezza del palazzo di giustizia, il figlio minorenni potrebbe subire, pur se presente la madre, le conseguenze nefaste derivanti dalla mancanza di attrezzature, spazi, alimenti, medicinali, personale qualificato, temperatura ambientale adeguata, ecc. Pertanto, il provvedimento del giudice relativo a tale autorizzazione, non si ritiene possa essere motivato esclusivamente dalle esigenze prospettate dalla madre-detenuta;

3. i familiari (liberi) della stessa imputata detenuta non possono neppure portare i figli minorenni in aula in occasione dell'udienza, fatta salva, anche in questo caso, la preventiva autorizzazione del giudice.

Diverso il caso in cui, pur prevedendo una lunga assenza dall'istituto penitenziario per traduzione o per udienza, la madre detenuta manifesti la volontà di non farsi accompagnare dal figlio, pur se autorizzata dal giudice in tal senso. In questi casi si ritiene di poter affermare la prevalenza della volontà e della responsabilità genitoriale sulle eventuali determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria. Durante il tempo nel quale la madre è assente dall'istituto penitenziario, il figlio deve risultare affidato dalla madre detenuta a personale o ad operatori penitenziari o ai servizi per l'infanzia o ai familiari, in grado di far fronte alle ordinarie esigenze del minore; nel caso in cui questo non sia

oggettivamente possibile, la madre deve essere informata che ha l'onere di provvedere, con le risorse che risultano concretamente disponibili, all'affidamento temporaneo del minore, nell'interesse dello stesso<sup>55</sup>.

### ***8. La nascita del bambino da una madre detenuta***

L'Amministrazione penitenziaria ha l'onere di adoperarsi perché si dia piena tutela alla maternità ed al nascituro. L'ordinamento penitenziario, in linea con la Costituzione (artt. 30 e 31), prevede una tutela speciale della nascita, della maternità e dell'infanzia; i genitori hanno il dovere, anche se detenuti, di mantenere i figli ed è consentito alla madre di dare loro il nome, favorendo il riconoscimento della capacità giuridica al figlio.

La registrazione negli atti di stato civile del nascituro<sup>56</sup> anche se ospitato in una struttura detentiva è in linea anche con i doveri internazionali assunti dall'Italia (art. 117, comma 1, Cost.): ad esempio, con la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 che agli artt. 7 e 8 riconosce ad ogni minore, senza alcuna discriminazione, quindi a prescindere dalla presenza del minore in un istituto penitenziario e dallo status di detenuta o dalla cittadinanza della madre, il diritto ad essere registrato immediatamente alla nascita, ad una cittadinanza e "nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi". Anche il Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, prevede il diritto di ogni bambino ad essere registrato immediatamente dopo la nascita e ad avere un nome. Il figlio,

---

<sup>55</sup> La posizione di garanzia dei genitori nei confronti dei figli trova fondamento sia nell'art. 30 Cost., 1° comma ("E' dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli...") sia nell'art. 147 c.c. ("Il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole..."). Pertanto, il genitore ha l'obbligo giuridico di impedire eventi lesivi o pericolosi a danno dei figli minori; l'omissione è rilevante penalmente nel caso in cui (art. 40, cpv., c.p.), consapevole dei suoi doveri, possa oggettivamente impedire l'evento dannoso o pericoloso. Tale onere di intervento del genitore si concretizzerà ovviamente in comportamenti e decisioni diverse caso per caso.

<sup>56</sup> Cfr. *Il regolamento dello stato civile: guida all'applicazione*, Ministero dell'interno, edizione 2011.

anche se partorito da madre in stato detentivo, ha riconosciuto il diritto al nome<sup>57</sup>. Pertanto, i figli nati da madre detenuta, dovranno essere immediatamente consegnati ai genitori perché li possano riconoscere e non devono essere separati dalla madre detenuta, affinché sia data loro la possibilità di crescere nella propria famiglia; l'unica eccezione è costituita dai casi, dichiarati dall'autorità giudiziaria, in cui ciò sia contrario all'interesse del minore.

L'ordinamento italiano, orientato alla massima protezione del minore e del rapporto genitore-figlio, fatti salvi specifici provvedimenti formali dell'autorità giudiziaria, non consente quindi che i figli delle detenute siano loro tolti, mentre prevede che accedano alle cure sanitarie e ai servizi educativi e sociali, e che, nei limiti oggettivi che si possono presentare nelle diverse realtà, sia instaurato un corretto rapporto genitoriale di cura e protezione del minore.

La detenuta straniera, come quella italiana, ha l'onere di sottostare ai vincoli espressamente previsti dal titolo penale in esecuzione e che ordina l'esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere o di una pena detentiva, risultando sanzionato penalmente il suo eventuale allontanamento dal luogo (istituto penitenziario) dove deve espriare la misura privativa della libertà; pertanto, la detenuta straniera non può essere equiparata alla straniera che soggiorna sul suolo italiano "irregolarmente" o "senza titolo" (art. 6, comma 2, del d. lgs. 286/1998) e non sottostà all'obbligo di esibire il permesso di soggiorno per richiedere i provvedimenti di stato civile, inclusi gli atti di nascita<sup>58</sup>.

---

57 Cfr. artt. 3, 22, 29 e 30 Cost.; Convenzione di New York, 18 dicembre 1979, ratificata in Italia con legge 14 marzo 1985, n. 132; Convenzione dei diritti del fanciullo, New York, 1996, Convenzione di Strasburgo, 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77; convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU) che riconosce a ciascuno il diritto alla tutela della propria vita privata e delle relazioni familiari.

58 Si richiama altresì l'art. 30 del citato d. lgs. n. 286 del 1998 che prevede che il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio tra italiano e straniero non è seguita l'effettiva convivenza, salvo che dal matrimonio sia nata prole; cfr. altresì la nota del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione generale per i servizi demografici, prot. n. 200502093-15100/4208 del 19 aprile 2005 ad oggetto "Iscrizione anagrafica detenuto straniero", che conclude affermando l'obbligo di provvedere all'iscrizione del detenuto, anche se straniero raggiunto da un provvedimento di espulsione dallo Stato, in forza del provvedimento dell'autorità giudiziaria che lo obbliga a soggiornare presso l'istituto penitenziario; la stessa nota, in verità, nulla stabilisce in materia di iscrizione anagrafica del figlio della detenuta, quando ospitato con la stessa nell'istituto penitenziario sino

È identificabile uno specifico interesse del padre alla potestà genitoriale: il genitore, anche se detenuto o anche se suo figlio è stato partorito da madre detenuta, ha quindi diritto a riconoscere il figlio, a prescindere da un accertamento alle sue capacità di educare, istruire ed educare il minore. È evidente che in alcuni casi possono presentarsi situazioni di conflitto tra il diritto del minore (all'educazione, all'istruzione, alla salute, a farsi riconoscere...) ed il diritto del padre o della madre (ad esercitare la potestà genitoriale).

L'Amministrazione penitenziaria ha l'onere di provvedere alle comunicazioni secondo il regolamento anagrafico vigente (d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223): a tale proposito si osserva la particolare complessità della posizione anagrafica dei bambini ospitati con le madri-detenute negli istituti penitenziari femminili, che non possono essere equiparati, neanche ai fini anagrafici, ai "detenuti", ma sono da considerare "ospiti temporanei" della struttura penitenziaria. Per tali bambini, al contrario che per la madre detenuta, non discrimina, ai sensi del regolamento anagrafico, la posizione giuridica della madre-detenuta (che può essere in custodia cautelare o in "esecuzione di pena": cfr. art. 8 regolamento anagrafico<sup>59</sup>), né risulta sempre possibile "prevedere" la durata della permanenza di tali minori presso la struttura penitenziaria (permanenza

---

all'età di tra anni. La Cassazione (sez. I civile, sentenza 12 giugno 2012, n. 9535) ha interpretato l'art. 31 del d.lgs. n. 286/1998, nel senso che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico-fisico dello stesso minore, non postula necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente correlate alla salute; sono invece valutabili anche danni alla stabilità psico-fisica per lo sradicamento del minore dall'ambiente in cui è cresciuto.

<sup>59</sup> La detenuta condannata, a prescindere dalla durata della pena detentiva in espiatione, può essere cancellata dalla precedente residenza anagrafica familiare ed essere iscritta nella nuova "convivenza penitenziaria" (ex artt. 5, 6 ed 8 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante "approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"). Pertanto, la detenuta in attesa di giudizio può essere iscritta nella convivenza anagrafica penitenziaria, ma non perderà per questo la precedente iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza, diversamente, perchè il figlio della detenuta di età inferiore ai tre anni e "coabitante" nell'istituto penitenziario, acquisisca la nuova residenza nella convivenza penitenziaria e perda la precedente eventuale iscrizione anagrafica, è "sufficiente" che "dimori abitualmente" nell'istituto penitenziario. Si ritiene, in conclusione, vada ponderata la "coerenza" tra quanto previsto all'art. 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, secondo il quale "ognuno" ha l'obbligo di chiedere per le persone sulle quali esercita la "patria potestà" l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale (del minore), l'art. 8 del regolamento anagrafico (d.P.R. 223/1989) che vieta l'iscrizione anagrafica dei detenuti in attesa di giudizio e gli artt. 6 e 13 dello stesso d.P.R. 223/1989, che prevede analogo onere "d'ufficio" a carico del responsabile della convivenza penitenziaria.

connessa, ovviamente, a molteplici fattori: durata della permanenza in detenzione della madre, fattori sociali, familiari, giudiziari ecc.). Per evitare che per tali bambini, a prescindere dall'iscrizione o meno della madre nell'anagrafe del Comune dove insiste l'istituto penitenziario, si operi la cancellazione dalla precedente residenza anagrafica familiare, anche quando la madre (ad esempio, se imputata) potrebbe non avere perso la residenza anagrafica posseduta precedentemente all'ingresso nell'istituto penitenziario<sup>60</sup>, si deve dare applicazione all'art. 45 c.c., 2° comma<sup>61</sup>. Sull'interpretazione da adottare da parte degli Uffici anagrafici dei comuni nel caso di bambini ospitati con le madri-detenate negli istituti penitenziari, vista la delicatezza delle questioni che si pongono ed anche alla luce degli oneri assistenziali per gli Enti locali connessi alla accertata residenza anagrafica del minore, è auspicabile un intervento "chiarificatore" del Ministero dell'interno, a garanzia dell'accesso ai servizi da parte dei minori e quindi a tutela dei loro diritti<sup>62</sup>.

### ***9. La valorizzazione della potestà di entrambi i genitori (artt. 316 e 317 c.c.)***

L'Amministrazione penitenziaria non può porre limiti o impedimenti all'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori o comunque di chi ne ha diritto, se non nei casi previsti nell'ordinamento penitenziario (ad esempio nella parte in cui regola il diritto di visita ai detenuti da parte dei familiari) o per dare esecuzione a specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria eventualmente emessi.

---

<sup>60</sup> Un altro caso che non ha suscitato ancora la dovuta attenzione nel contesto penitenziario, ma al quale in questa sede si potrà solo accennare, è quello dei detenuti e dei loro figli "senza fissa dimora", alla luce della normativa recentemente riformata e che prevede, tra l'altro, la realizzazione del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora (art. 3, comma 38, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha modificato il comma 3 dell'art. 2 della legge n. 128/1954).

<sup>61</sup> Art. 45 c.c., 2° comma, "Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto": "Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive".

<sup>62</sup> Paola de Benedetti (*L'iscrizione anagrafica del minore straniero*, in *Minorigiustizia*, 3, 1999, pp.171-172) evidenzia come la pronta iscrizione anagrafica del minore straniero dal momento della nascita e la sua residenza legale in Italia possa avere rilevanza nel procedimento per l'acquisizione della cittadinanza italiana (legge 5 febbraio 1992, n. 91).

È da ritenere impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione penitenziaria di non assecondare la volontà della madre in merito alla "collocazione" del minore nell'istituto penitenziario nei casi in cui, ai sensi del codice civile o penale, la potestà genitoriale della madre fosse sospesa o revocata: è quindi doveroso che l'Amministrazione penitenziaria operi o consenta, da parte degli organi competenti, l'accertamento concreto sulla potestà genitoriale.

Lo stato detentivo della madre con la quale vive il figlio di età inferiore ai tre anni, anche alla luce dell'oggettivo stato di "non convivenza" tra i due genitori, può essere equiparato allo stato di "impedimento" di cui all'art. 317 c.c, comma 1, solo quando il padre è "impossibilitato" ad esercitare la potestà di genitore. La madre detenuta non può essere ritenuta da parte dell'Amministrazione penitenziaria l'esclusiva figura titolata ad esercitare la potestà sul minore ospitato nell'istituto, non solo quando il padre è del tutto impedito, per cause oggettive o giuridiche, all'esercizio della potestà, ma in tutti i casi, in quanto "di fatto" il padre (libero o detenuto in altro istituto penitenziario), non esercita alcuna vigilanza sul bambino ospitato in istituto penitenziario, delegando sempre, "di fatto", alla madre-detenuta ogni decisione, non solo di ordinaria amministrazione. Il padre, legittimamente esercitante la potestà dei genitori, può opporsi alla volontà della madre-detenuta di tenere con sé il bambino nell'istituto penitenziario; può inoltre rivendicare il diritto di essere informato dalla moglie-detenuta sulle condizioni di vita o di salute del figlio e sulle decisioni "straordinarie" prese o da prendere nell'interesse del figlio<sup>63</sup>.

L'esercizio della potestà genitoriale da parte della madre detenuta comporta notevoli problematiche giuridiche e gestionali che meritano la massima attenzione, anche da parte dell'Amministrazione penitenziaria chiamata, ad esempio, ad assecondare la volontà dell'uno o dell'altro genitore in merito all'educazione, all'allevamento ed alla

---

<sup>63</sup> La richiesta della madre detenuta rivolta all'Amministrazione penitenziaria per ottenere un trasferimento definitivo (art. 42 ord. pen.) presso un istituto penitenziario di altra città maggiormente distante dalla residenza del padre (se esercente la potestà genitoriale), senza preventiva comunicazione al padre stesso o al giudice se i coniugi sono separati, potrebbe configurare la fattispecie della sottrazione di minore (artt. 573 e 574 c.p.).

cura del minore, oltre che alla stessa “presenza” del minore all’interno dell’istituto penitenziario; infatti, la mera presenza nell’istituto penitenziario della madre detenuta e di suo figlio non “giustifica” uno sminuimento del ruolo genitoriale assegnato all’altro genitore. Su tali tematiche si rappresentano alcune ulteriori osservazioni.

Come previsto dall’art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, l’esercizio della potestà genitoriale è esercitato da entrambi i genitori, indipendentemente da circostanze esterne ed eventuali; il padre e la madre, prima che esercitanti un potere di comando sui figli, sono responsabili, anche in caso di crisi o separazione “di fatto” familiare, della crescita, dell’educazione, dell’istruzione della prole. Non sembra ammissibile che l’esercizio della potestà genitoriale possa soccombere alla “situazione di fatto” dello stato detentivo del genitore-detenuto; la potestà è un *munus*, cioè un compito che sono tenuti ad assolvere entrambi i genitori nell’interesse dei figli e la cessazione della convivenza tra i genitori naturali, anche se per forzata detenzione, non conduce alla cessazione dell’esercizio della potestà, salvo la possibilità per il giudice di attribuire a ciascun genitore il potere di assumere singole decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione.

La potestà genitoriale non spetta al solo genitore che convive col figlio (art. 155 c.c., comma 3, e art. 317 c.c., comma 2), anche se si tratta di madre detenuta. L’obbligo di mantenimento del figlio, anche se ospitato in un istituto penitenziario, cade su entrambi i genitori, anche in caso di filiazione naturale (artt. 147, 148, 261 e 1299 c.c.); pertanto la madre (libera o detenuta) ed il padre (libero o detenuto) hanno l’obbligo di mantenere i figli minori, anche se questi sono ospitati in un istituto penitenziario<sup>64</sup>.

L’ordinamento penitenziario riconosce il diritto della detenuta (ovvero, nei casi previsti e presso gli I.C.A.M., anche al padre detenuto)

---

<sup>64</sup> L’obbligo di entrambi i genitori di mantenere istruire ed educare i figli (art. 30, comma 1, Cost.; artt 147 e 148 c.c.) sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda dei figli o dell’altro genitore, sicchè se uno solo dei due genitori provvede per intero al suo mantenimento, non viene meno l’obbligo dell’altro genitore; il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori, sussiste dalla nascita (artt. 2 e 30 Cost.).

ad avere con sé il figlio sino ad una certa età, ma non disconosce il diritto del minore ad un nucleo familiare d'origine unito ed alla bi-genitorialità, cioè il diritto ad essere allevato e cresciuto dai due genitori (artt. 155 ss. c.c.)<sup>65</sup>. È quindi da considerarsi eccezionale il caso in cui il minore potrà essere collocato presso un solo genitore, anche se legittimato dall'ordinamento penitenziario<sup>66</sup>; non è tollerato neppure che il bambino sia continuamente sottoposto ad un cambio di assegnazione o di permanenza presso un solo genitore; anzi, il bambino ha diritto alla stabilità dei riferimenti genitoriali e, quando possibile, anche amministrativi, sanitari, scolastici, parentali... Neanche in caso di adozione e affidamento dei minori, si afferma che il genitore "collocatario" abbia le stesse prerogative giuridiche del genitore "affidatario"; non è ad esempio riconosciuta dall'ordinamento la facoltà del genitore affidatario di trasferire la sua residenza e, di conseguenza, quella del minore, persino per i genitori affidatari sussiste l'obbligo di assumere di comune accordo le decisioni straordinarie, come quelle sulla residenza del figlio (art. 155 c.c.). Pertanto, si può sostenere che qualsiasi decisione unilaterale di un genitore, anche della madre detenuta, sulla residenza del figlio presso l'istituto detentivo o in altra sede, dovrà essere condivisa con l'altro genitore, e poi, in caso di disaccordo, decisa dal giudice. Il giudice potrà ovviamente non ritenere adeguata la nuova residenza ed imporre al genitore il trasferimento di residenza per il figlio, oppure la rinuncia al collocamento presso di sé del minore oppure l'affidamento ad altri.

Al fine di favorire la permanenza del minore in un nucleo familiare d'origine unito, l'Amministrazione penitenziaria deve adottare ogni iniziativa per favorire l'accesso della detenuta alle misure alternative

---

<sup>65</sup> Incongrua, se non illegittima rispetto alle norme di legge ed alla Costituzione che regolamentano l'esercizio della potestà genitoriale, appare la previsione di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 230/2000 (reg. es. all'ord. penit.) nel quale si rimette alla volontà della sola madre la decisione in materia di accesso ai servizi educativi esterni all'istituto (comma 6) e, soprattutto, in materia di affidamento definitivo del bambino all'esterno a familiari o ad altre persone al compimento del terzo anno di età (comma 7).

<sup>66</sup> I riferimenti giurisprudenziali rinvenuti sull'argomento, pur se coerenti con i principi giuridici richiamati sinteticamente nel testo, sono relativi al caso dei figli contesi dai genitori separati; si ritiene comunque utile richiamarli per valutarne l'applicabilità al caso in esame in questa sede, e cioè della madre detenuta, con figlio ospitato presso l'istituto penitenziario.



alla detenzione ed in particolare alle specifiche misure tese a mantenere o facilitare i rapporti con la famiglia<sup>67</sup>. Dovrebbe essere, altresì, favorita l'assegnazione della detenuta madre in una sede penitenziaria il più vicina possibile alla residenza o al domicilio del padre (libero o detenuto).

Il minore, quindi, non deve essere "allontanato" da nessuno dei due genitori, anche se la madre è detenuta, salva l'ipotesi in cui essa sia l'effetto di provvedimenti legittimi dello Stato (detenzione, espulsione...) <sup>68</sup>.

Tali principi, si ritiene possano trovare applicazione concreta, anche se non sempre agevole, non solo nel caso di assegnazione della madre detenuta in un nuovo istituto penitenziario, più distante dalla residenza del padre del minore ospitato in istituto, ma anche nel caso di espulsione della straniera dallo Stato italiano o di traduzione nel paese di origine della madre detenuta ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 1983, quando il padre è presente sul suolo italiano. Sul tema, si richiamano

---

67 Anche quando i due genitori non risultano cooperanti tra loro, l'amministrazione penitenziaria non è esonerata dall'attivare tutte le risorse disponibili per consentire il mantenimento del rapporto familiare anche col padre, non essendo ammissibile che per le decisioni relative al minore ci si riferisca esclusivamente alla volontà della madre detenuta e che il padre (libero o detenuto in altro istituto penitenziario) interrompa i rapporti con il suo figlio.

68 Cfr. art. 9, della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989: "1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo. 2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. 4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate". Sul diritto soggettivo del minore ad avere una famiglia, cfr. altresì l'art. 5 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989; l'art 16 comma 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; l'art. 30 comma 1 della Cost. e l'art. 1 legge n. 184/1983.

anche gli artt. 21 e 29 della Convenzione dell'Aja 25 ottobre 1980, ratificata in Italia dalla legge 15.1.1994, n. 64, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Tale convenzione protegge il minore di 16 anni sul piano internazionale contro gli effetti nocivi di un suo trasferimento o di un mancato ritorno illeciti nel paese di residenza del genitore affidatario, analogamente alla Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, che prevede il diritto del bambino a conoscere entrambi i genitori e ad essere allevato da loro (artt. 18-20). In nome del diritto del minore alla bigenitorialità, cioè a crescere, ad essere istruito, curato, allevato da entrambi i genitori, talora il giudice identifica luoghi "neutri" e modalità particolari attraverso le quali si ritiene di tutelare questo diritto.

Il genitore al quale, di fatto o di diritto, non è affidato il figlio ospitato nell'istituto con la madre detenuta, potrebbe ritenere che le condizioni (di fatto "detentive") nelle quali è tenuto il figlio minore siano pregiudizievoli per la sana ed equilibrata crescita, educazione, istruzione, oltre che per l'esercizio del suo diritto alla visita<sup>69</sup>.

Anche il minore straniero ha diritto alla vita familiare, all'unità della famiglia ed al ricongiungimento familiare (artt. 29, comma 1, lettera c, e 31 t.u. immigrazione). In coerenza con tale principio, la decisione in materia di espulsione per un minore straniero non è demandata alla Questura, ma al Tribunale per i minorenni, il quale deve tener conto anche dello sviluppo psicofisico, dell'età e delle condizioni di salute del minore e può autorizzare, in via eccezionale, la permanenza temporanea in Italia in presenza di "gravi motivi", cioè di situazioni emergenziali contingenti. Come sopra già evidenziato, l'Amministrazione penitenziaria ha formalmente sostenuto che il familiare straniero, anche se non in possesso di un titolo valido di soggiorno, ha comunque diritto ad effettuare il colloquio visivo con il detenuto e, quindi, ad incontrare

---

<sup>69</sup> Il colloquio visivo o la corrispondenza telefonica tra il padre libero ed il figlio ospitato con la madre detenuta nell'istituto penitenziario, qualora non comporti lo svolgimento della analoga attività con la madre detenuta, deve ritenersi non regolamentato dall'ordinamento penitenziario e quindi non sottoposto alle particolari limitazioni procedurali, temporali e quantitative previste per i detenuti; in questi casi, non sembra escluso che il padre libero possa incontrare, "senza limitazioni" nella frequenza o nella durata, il figlio in una zona dell'istituto penitenziario "non detentiva" o anche fuori dall'istituto.

il figlio ospitato nell'istituto penitenziario, alla luce del diritto costituzionalmente garantito al mantenimento delle relazioni familiari.

### *10. Oneri di protezione e di vigilanza*

L'ordinamento giuridico non attribuisce al minore la capacità di agire; tale limitazione svolge una funzione protettiva nei confronti di tutti quei soggetti che, in via presuntiva, non curerebbero in modo adeguato i propri interessi; il minore è quindi giuridicamente "incapace". La potestà genitoriale è il principale strumento tramite il quale sono curati gli interessi dei minori, non solo patrimoniali.

Nella società moderna si assiste a un interesse sempre maggiore dello Stato per le relazioni familiari, tanto da far registrare negli ultimi anni ad un significativo intervento pubblico, se non una ingerenza pubblica, nell'educazione e nella socializzazione del minore, pur sempre motivata dalla necessità di tutelare in via preminente l'interesse superiore del minore. Per converso, dei genitori sono sempre più valorizzate le funzioni, invece che i "diritti"<sup>70</sup>.

È da affermare che i doveri di protezione e vigilanza sul minore ospitato nell'istituto penitenziario, spettano innanzitutto alla madre detenuta, la quale ha l'onere di provvedere sia all'assistenza diretta che indiretta sul figlio, anche nel caso di sua assenza temporanea, pur nei limiti che l'ordinamento penitenziario pone alla volontà della madre detenuta, ad esempio in termini di movimento o di comunicazioni con l'esterno, la quale deve evitare che il minore sia esposto a pericoli, in quanto assume la posizione di naturale "soggetto garante" della tutela del bene del figlio (art. 30, comma 1, Cost; art. 147 c.c.).

L'Amministrazione penitenziaria ha quindi un dovere, generico e

---

<sup>70</sup> Il figlio ha il diritto primario di essere mantenuto, accudito, educato ed istruito dal genitore; la violazione da parte di un genitore dei suoi doveri è sanzionata sia con le misure tipiche previste dal diritto di famiglia, sia in sede civile, tanto da configurare nei casi più gravi il diritto al risarcimento ai danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cassazione, Sezione I civile, sentenza 10 aprile 2012, n. 5652). L'obbligo del genitore sussiste anche quando l'altro genitore provvede comunque al suo mantenimento e sin dalla nascita, anche se il riconoscimento è avvenuto successivamente.

specifico, di controllo sul minore che si “traduce” innanzitutto in un obbligo di vigilanza sull’operato della madre quando ha o potrebbe avere conseguenze, anche indirette, sul minore.

Si osserva che il d.P.R. 15.2.1999, n. 82 (“Regolamento di servizio della Polizia penitenziaria”), non prevede norme di comportamento né oneri specifici per il personale adetto alle sezioni detentive nelle quali sono ospitati i figli delle detenute, anche se non si può escludere che, occasionalmente, il personale di polizia possa essere chiamato a prestare assistenza o ad avere cura di tali bambini, essendo comunque adetto alla vigilanza sulla madre detenuta, affinché non “utilizzi” il bambino per mettere in pericolo l’ordine e la sicurezza<sup>71</sup>.

L’ingresso del figlio della madre detenuta nell’istituto penitenziario comporta per l’Amministrazione penitenziaria l’onere di fornire prestazioni complesse, non limitate al mantenimento<sup>72</sup> ed alle cure sanitarie o alle prestazioni “alberghiere”; tale onere è estensibile ai servizi specifici di protezione.

In “assenza della madre”, l’Amministrazione penitenziaria ha l’obbligo di agire secondo regole di prudenza e diligenza, assumendo compiti specifici di vigilanza e di protezione; quando possibile, la madre-detenuta o, in via d’emergenza, l’Amministrazione penitenziaria, dovranno sollecitare l’intervento, integrativo o sostitutivo di quello della madre, dell’altro esercente la potestà genitoriale, cioè del padre<sup>73</sup>.

Si possono evidenziare numerosi profili giuridici problematici rispetto a tale onere, in particolare nel caso in cui la madre detenuta, per inerzia o incapacità, non tuteli e non protegga in maniera adeguata gli interessi del minore. La fonte della posizione di garanzia dell’Amministrazione penitenziaria rispetto allo stesso minore, non stravolge il ruolo che

---

<sup>71</sup> Ad esempio, nascondendo negli indumenti del figlio oggetti non consentiti dal regolamento interno dell’istituto.

<sup>72</sup> Non è operato il recupero degli oneri relativi alle spese di mantenimento (per gli alimenti ed il corredo) in relazione alla permanenza del figlio della detenuta nell’istituto penitenziario (art. 2 ord. pen.; d.P.R. n. 115/2002).

<sup>73</sup> L’impossibilità per la madre detenuta di vigilare, ad esempio perchè assente o impossibilitata, sul figlio ospitato nella sezione detentiva, impone alla madre l’onere di affidarlo a terzi; tale affidamento solleva la madre detenuta dalla presunzione di *culpa in vigilando*.

l'ordinamento assegna alla madre o al padre del minore; si evidenzia poi che l'art. 11 ord. pen. si "limita" a consentire alla madri di tenere con sé i figli sino all'età di tre anni, ovvero, gli artt. 1 o 3 della legge 62/2011 si "limitano" a consentire, nei casi previsti, alle madri o ai padri di tenere con sé i figli, non risultando quindi identificato alcuno specifico onere per l'Amministrazione penitenziaria se non quello di assecondare l'esercizio di tale diritto (art. 11 ord. pen.), salvo specifiche decisioni di segno opposto dell'Autorità giudiziaria, o di dare esecuzione ad un provvedimento dell'Autorità giudiziaria (artt. 1 o 3 legge 62/2011). Non sembra agevole estendere pienamente a tali minori l'obbligo di protezione che l'Amministrazione penitenziaria ha nei confronti dei detenuti (artt. 1 e 15 ord. pen.), né definire la rilevanza per l'Amministrazione penitenziaria dell'affidamento "di fatto" del minore ogni qualvolta sia temporaneamente assente la madre. Possono essere individuati nell'ordinamento penitenziario alcuni riferimenti che sembrano far concludere per la sussistenza di tale onere di vigilanza ed assistenza sul minore per l'Amministrazione penitenziaria (ad es.: art. 2, comma 1; art. 19, commi 6 e 7, d.P.R. 230/2000), anche se tali norme risultano troppo generiche per fondare tale obbligo di garanzia. Si suggerisce di analizzare più approfonditamente il particolare rapporto giuridico tra l'Amministrazione penitenziaria e il bene da proteggere o la fonte del pericolo, così da poter affermare che sicuramente l'Amministrazione penitenziaria si pone quale garante rispetto alle "fonti di pericolo" che ha l'onere di "controllare". Risulta quindi che l'Amministrazione penitenziaria deve proteggere l'incolumità del bambino dai pericoli che possono derivare:

- dal comportamento degli altri detenuti, vigilati dal personale di Polizia penitenziaria<sup>74</sup>;

---

<sup>74</sup> Si intende fare riferimento sia alle detenute che ai detenuti; infatti, nonostante l'art. 14, ultimo comma, dell'ord. pen del 1975 stabilisca che le detenute "sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni", non sembra precluso che in alcuni momenti della giornata le detenute ed i detenuti possano essere in compresenza (ad es.: in occasione di cerimonie religiose, durante le traduzioni, nei luoghi nei quali si svolge attività lavorativa o attività scolastica, in occasione della partecipazione alle commissioni previste dall'ordinamento penitenziario, ecc.). Parimenti, non sembra escludersi la possibilità di ricorrere alla compresenza di personale di Polizia penitenziaria o di altri operatori di sesso maschile/femminile nelle sezioni detentive femminili/maschili. Peraltro, la legge 21 aprile 2011, n. 62 ha previsto che presso gli I.C.A.M.

- dai gravi “difetti che presentano i beni dell’Amministrazione penitenziaria ai quali ha accesso il minore (ad esempio: impianti elettrici);
- dal comportamento scorretto o inadeguato del personale gestito dall’Amministrazione;
- da un’inadeguata o insufficiente vigilanza sul minore nel caso in cui la madre sia assente o impossibilitata (di fatto o perché dichiarata interdetta o incapace, ad es.: in attesa che il minore venga preso in carico dal padre o dai servizi sociali comunali).

Si può sostenere, inoltre, che l’Amministrazione penitenziaria ha l’onere di svolgere un ruolo di garanzia nei confronti del minore ospitato in istituto (“obbligo extracontrattuale”) che deve esplicitarsi in iniziative che sfavoriscano il crearsi di “condizioni” non adeguate alla tutela del minore, quali l’assenza o l’incapacità della madre detenuta frequente e di lunga durata; situazioni pericolose per la madre o per il bambino; la realizzazione di fatti illeciti da parte di terzi, ovvero, la gestione del minore da parte di personale inesperto o non abilitato (ad es.: affido del bambino a personale educativo non in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge<sup>75</sup>). Nei confronti degli operatori dell’Amministrazione penitenziaria, anche nel tempo durante

---

siano ammessi sia detenute che detenuti (ad es.: art. 285-bis c.p.p.).

<sup>75</sup> I servizi educativi come gli asili nido, pubblici o privati, anche se collocati all'interno di una struttura penitenziaria, devono possedere i requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali e personale in conformità alla regolamentazione datane dalle leggi regionali. Si ritiene pertanto che la previsione della possibilità per l’Amministrazione penitenziaria di avvalersi dell’opera di puericultrici sulla base di convenzioni libero professionali (come previsto nella nota del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, Divisione II sanità, prot. n. 0054188 del 10.5.2001) vada considerata non più attuale nei casi in cui la legge regionale che regola la gestione ed il funzionamento dei servizi per l’infanzia richiede a tali operatori educativi titoli professionali diversi o maggiori. Si ritiene parimenti incongrua la previsione di “personale di puericultura” per gli “asili nido” effettuata da alcune regioni nei rispettivi atti di giunta con i quali si approvano le “linee di indirizzo sull’organizzazione della Sanità penitenziaria”, in quanto gli asili nido non sono strutture con finalità sanitarie ma educative, nè sono gestiti dall’amministrazione sanitaria. Si evidenzia che l’assistenza pediatrica non è mai “transitata” alle ASL a seguito del D.P.C.M. 1° aprile 2008, in quanto tale “transito” ha riguardato la sola assistenza sanitaria per i detenuti. Tali previsioni contenute negli atti emanati da alcune regioni, in verità, ripercorrono pedissequamente l’analoga ed altrettanto impropria previsione in materia di assistenza ai bambini e di servizi sanitari ed educativi per la prima infanzia contenuta nell’art. 19 del d.P.R. n. 230/2000 (reg. es. ord. penit.), il quale non tiene nel debito conto delle leggi nazionali e regionali vigenti, ad esempio, in materia di servizi per l’infanzia

il quale è affidata loro la sorveglianza del minore, ad esempio in assenza dall'istituto penitenziario della madre-detenuta per ricovero ospedaliero esterno ovvero per presenziare ad una udienza, trovano applicazione le seguenti fattispecie: 571 c.p. (abuso dei mezzi di correzione e disciplina); 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli)<sup>76</sup>; 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci; art. 2047 c.c. (danno cagionato dall'incapace); art. 2048, secondo comma, c.c. (responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte); tale responsabilità si estende alla pubblica amministrazione in virtù del principio organico, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, oppure ex art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito). Con l'affidamento temporaneo dei minori all'istituzione penitenziaria ed in assenza o nell'incapacità della madre, si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso. Risulta meritevole di ulteriore approfondimento l'identificazione del criterio di imputazione della responsabilità (*culpa in vigilando*: art. 2048 c.c. oppure 2043 c.c.), atteso che l'identificazione dello stesso comporta conseguenze non irrilevanti sul piano del regime probatorio<sup>77</sup>. Infine, risulta doveroso per l'Amministrazione penitenziaria adottare accorgimenti e misure organizzative che favoriscano l'identificazione delle responsabilità e degli oneri correlati alla vigilanza sul minore, non esclusi quelli attribuibili al padre del minore<sup>78</sup>.

---

76 L'oggetto della tutela penale del reato di maltrattamenti è rappresentato dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti alla tutela dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nell'art. 572 c.p., interessate al rispetto integrale della loro personalità e delle loro potenzialità.

77 Una responsabilità della pubblica amministrazione per illecito extracontrattuale è astrattamente configurabile anche nella diffusione agli utenti di informazioni inesatte, in quanto lesive della posizione, meritevole di tutela, del privato di affidamento nella stessa; l'amministrazione pubblica, quindi, deve ispirare la propria azione a regole di correttezza, imparzialità e buon andamento ai sensi dell'art. 97 Cost.; sulle informazioni che l'Amministrazione penitenziaria deve rendere accessibili ai detenuti, si richiama quanto previsto all'art. 69 del reg. es. ord. pen., recante "Informazioni sulle norme e sulle disposizioni. che regolano la vita penitenziaria".

78 L'art. 147 c.c. stabilisce oneri a carico di ambedue i genitori, nel testo novellato dall'art. 28 della riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), sia per la vigilanza che per l'educazione, prefigurando, *ex lege*, una "responsabilità vicaria" dei genitori per i fatti dei figli, in taluni casi anche se non conviventi (cfr. in caso di separazione personale dei genitori, l'art. 155, comma 3, c.c.). Sembra coerente con i principi dell'ordinamento in tema di responsabilità genitoriale, l'affermazione che il padre del

## *11. L'identificazione del minore*

La normativa vigente consente il rilascio di documenti per il minore<sup>79</sup>, ma non risulta fornita da parte del Ministero dell'Interno alcuna indicazione operativa per i bambini ospitati negli istituti penitenziari. Particolarmente problematica risulta la procedura di identificazione del minore, non potendo l'Amministrazione penitenziaria in via ordinaria ricorrere a procedure particolari (fotografiche, biologiche o di altro tipo), senza uno specifico provvedimento dell'autorità giudiziaria<sup>80</sup>. Si evidenzia la necessità che l'Amministrazione penitenziaria adotti procedure di polizia amministrativa perché siano sempre svolti

---

bambino ospitato nell'istituto penitenziario con la madre detenuta, non abbia la possibilità di esplicitare una costante vigilanza sul figlio, di fatto affidato alla vigilanza di altri, ma che abbia comunque una sufficiente possibilità di assumere le decisioni, almeno quelle più importanti, in merito all'educazione del figlio.

79 In conformità al decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, la carta d'identità può essere rilasciata anche ai minori di tre anni, con validità di tre anni, dal comune di residenza o di dimora temporanea; sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i documenti di identità i minori di età inferiore a dodici anni. Il possesso di questo documento per tutti i minori presenti negli istituti penitenziari con le madri detenute, potrebbe favorire e semplificare le procedure di identificazione del minore stesso da parte della Polizia penitenziaria in occasione delle uscite/rientri in istituto penitenziario (con o senza la madre detenuta), atteso che attualmente l'identificazione del minore in questi casi risulta spesso del tutto incerta se non approssimativa. Si rammenta che anche l'istituto penitenziario può rilasciare il documento di identità ai detenuti dimessi o ai bambini temporaneamente ospitati con le madri detenute, quale "documento equipollente alla carta di identità"; tale tessera dovrà contenere una fotografia e le generalità dell'interessato, meglio se dedotte dall'estratto di nascita richiesto all'Ufficio di stato civile dove è stato registrato l'evento nascita o almeno da una dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal genitore, poi confrontate con quelle in possesso dell'Amministrazione penitenziaria (art. 4 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"; art. 292 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; art. 35, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). Sui motivi per i quali non è stata previsto l'obbligo di rilevare le impronte digitali nei documenti di identità dei minori sotto una certa età, cfr. Regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2009 (...) relativo alle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

80 Anche in questo caso, risulterebbe improprio il ricorso ordinario all'effettuazione di foto o al prelievo di impronte digitali del minore, dato che, qualora si volesse fare riferimento all'ordinamento penitenziario, tali operazioni sono previste solo per i detenuti; manca, infatti, una specifica previsione normativa che regolamenti le procedure di identificazione del bambino quando fa ingresso in una struttura detentiva con la madre detenuta; ciò nonostante, si evidenzia l'alta problematicità di tale situazione, dove le procedure per l'identificazione del minore siano quelle adottate su iniziativa locale o per mera prassi o non siano adottate per nulla; il rischio è che si impedisca ogni identificazione da parte dell'amministrazione penitenziaria di eventuali abusi da parte della madre detenuta in merito, ad esempio, all'età del bambino, alla sua identità personale, al suo rapporto genitoriale o alla paternità.



accertamenti sulla identità personale del minore<sup>81</sup> oltre che sulla potestà genitoriale della madre detenuta e del padre (libero o detenuto). Non si dovrebbe sottovalutare l'importanza che riveste l'adozione da parte dell'Amministrazione penitenziaria di procedure di identificazione del minore di provata affidabilità, in quanto costituiscono uno strumento per la prevenzione di eventuali abusi sui minori ospitati negli istituti penitenziari, non ultimo, a titolo esemplificativo, lo "scambio" dei minori oppure la permanenza di bambini che hanno superato il limite di età previsto dalle leggi (ad es.: dei tre anni fissato dall'art. 11 dell'ord. pen.).

### *12. I controlli sul bambino*

Quando non siano connesse alle attività di polizia giudiziaria<sup>82</sup>, le perquisizioni sulla persona della madre detenuta sono regolamentate dall'ordinamento penitenziario<sup>83</sup> (artt. 34 ord. pen. e 74 reg. es. ord. pen.) e si distinguono in ordinarie<sup>84</sup>, fuori dai casi ordinari<sup>85</sup>, generali<sup>86</sup>,

---

81 Cfr. la legge 31 marzo 2005, n. 43 che prevede il rilascio della carta di identità elettronica (art. 7-*vicies* ter, comma 2) ed il collegamento dei Comuni all'indice nazionale delle anagrafi (Ina); la carta di identità dei minori di anni 14 potrà riportare, a richiesta, l'indicazione del nominativo dei genitori o di chi ne fa le veci; l'uso di tale carta è subordinato alla condizione che i minori viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci o che venga menzionato il nome della persona o dell'ente a cui il minore è affidato durante il viaggio (art. 40, decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1).

82 Per le attività delle polizia giudiziaria finalizzate alla prevenzione ed alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, cfr. l'art. 103 del d.P.R. 309/1990; per la regolamentazione dell'ispezione personale da parte della polizia giudiziaria, cfr. artt. 244 segg., 348 e 349 c.p.p.

83 Le perquisizioni personali dei detenuti devono essere esclusivamente motivate dall'esigenza di garantire la sicurezza, devono essere effettuate sempre nel pieno rispetto della personalità, devono essere compiute quando possibile svolgendo gli accertamenti con strumenti di controllo e devono sempre essere documentate in apposito registro (cfr.: art. 41 ord. pen.; Corte Costituzionale, sentenza n. 526 del 15.11.2000; circolare D.A.P. 3542/5992 del 16.2.2001; lettera circolare D.A.P. n. 9952 del 12.1.2011). Le perquisizioni effettuate sui detenuti ed i controlli sulle persone che fanno ingresso negli istituti e sugli ambienti detentivi, devono essere effettuate dal Corpo di Polizia penitenziaria (art. 5 legge n. 395/1990; d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria").

84 Il regolamento interno dell'istituto penitenziario stabilisce quali sono le situazioni nelle quali si devono effettuare le perquisizioni ordinarie; sono da ritenersi ordinarie, ad esempio, le perquisizioni di cui all'art. 83 reg.es. ord. pen. in caso di trasferimento del detenuto, oppure quelle previste all'art. 23 reg. es. ord. pen. in caso di ingresso in istituto.

85 Tali perquisizioni, possono essere effettuate solo in casi di particolare urgenza e per esigenze di sicurezza, su "ordine del direttore" dell'istituto; quando la Polizia penitenziaria procede di sua iniziativa, ne deve dare immediato avviso al direttore.

86 Le perquisizioni generali sono svolte su ordine del direttore e, solo in casi eccezionali; è possibile che la Polizia penitenziaria si avvalga della collaborazione delle altre forze di Polizia messe a disposi-

urgenti<sup>87</sup>; le stesse fonti normative possono legittimare i controlli sul bambino ospitato nella sezione detentiva con la madre detenuta; particolare importanza costituisce la regolamentazione data dal regolamento interno dell'istituto penitenziario (art. 16 ord. pen.) alle perquisizioni ordinarie<sup>88</sup>. Profili potenzialmente problematici possono concretamente emergere nella fase dell'acquisizione del consenso della madre-detenuta da parte dalla Polizia penitenziaria, della presenza della madre a tali operazioni condotte sul figlio e nell'identificazione delle procedure corrette affinché sia garantita l'efficacia della perquisizione e dei controlli e, nel contempo, il rispetto dei diritti del minore e della madre detenuta. Ovviamente, tali procedure non possono essere affidate alla sola iniziativa personale o alla discrezionalità degli operatori.

### ***13. La tutela dei diritti (cenni)***

In caso di asserita violazione dei diritti del bambino ospitato nella struttura penitenziaria, da parte dell'esercente la potestà genitoriale (madre detenuta e padre detenuto o libero), occorre identificare l'organo competente al quale si può afferire, soprattutto nei casi in cui le asserite violazioni dei diritti del bambino non risultino palesemente connesse a violazioni dei diritti della madre o del padre detenuto<sup>89</sup>. La competenza del Magistrato di sorveglianza potrebbe essere affermata nei casi in cui esercita la sua vigilanza incidentalmente sul minorenne, ma, in via principale, sugli istituti di prevenzione e pena (art. 69 ord. pen.) o nel caso in cui abbia in corso l'esame di un reclamo di un detenuto, presentato *ex art. 35 ord. pen.*<sup>90</sup>. Non risulta agevole affermare la competenza del

---

zione dal Prefetto (art. 13 legge 1 aprile 1981, n. 121).

<sup>87</sup> In questi casi, il personale di polizia penitenziaria può agire di sua iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il direttore e motivando.

<sup>88</sup> Sulle perquisizioni nelle sezioni detentive femminili, cfr. circolari del D.A.P. 2 aprile 2000, n. 652715, "Schema di regolamento interno - tipo per gli istituti penitenziari" e 26 febbraio 2001 n. 3542/5992.

<sup>89</sup> Ad esempio, nel caso in cui l'Amministrazione penitenziaria dovesse non consentire alla madre di tenere con sé il figlio di età inferiore ai tre anni, senza alcuna motivazione giuridicamente rilevante. In questi casi, risulterebbe violato anche il diritto della madre detenuta riconosciuto dall'art. 11 ord. pen., sicuramente ricorribile al Magistrato di sorveglianza, il quale sarebbe chiamato ad esercitare un controllo di legalità in ordine alla corretta esecuzione delle pene.

<sup>90</sup> E' oramai affermata la giurisdizionalità *in executivis* dell'intervento in sede di reclamo del

Magistrato di sorveglianza nei caso in cui siano in discussione questioni attinenti esclusivamente l'organizzazione o il funzionamento di servizi per l'infanzia, pur se attivati all'interno dell'istituto penitenziario, come degli asili nido o dei servizi sanitari pediatrici o la violazione dei diritti dei bambini<sup>91</sup>. Analoga problematica si pone in merito alla questione della eventuale competenza del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)<sup>92</sup>, il quale può effettuare visite nei luoghi di detenzione, per verificare le condizioni di trattamento delle "persone private della libertà"; non si ritiene possano infatti includersi tra i "privati della libertà" i bambini di età ospitati negli istituti penitenziari. Peraltro, risulterebbe "non azzardato" affermare che ogni violazione dei diritti del minore (alla salute, all'alimentazione, all'igiene, ad una socialità adeguata all'età ...) ospitato nell'istituto penitenziario si ripercuote inevitabilmente sui diritti della madre-detenta ad esercitare il suo ruolo genitoriale in un contesto adeguato ai bisogni del minore-figlio. Va poi valutata con attenzione la diversa tesi che i bambini, in quanto "reclusi loro malgrado", possano rientrare nella competenza del CPT, anche per consentire all'organo sovra nazionale, una tutela ampia dei diritti di chiunque, a qualunque titolo, sia presente nei luoghi di detenzione visitati<sup>93</sup>.

---

magistrato di sorveglianza (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 351 del 1996): il controllo giurisdizionale sui provvedimenti ministeriali si estende al loro contenuto dispositivo, sino a valutarne la legittimità in concreto delle singole misure disposte (es.: eccesso di potere per non corretto uso del potere amministrativo; lesioni di situazioni non comprimibili; violazione art. 13 Cost...).

91 71 Il ruolo di vigilanza, accreditamento, autorizzazione, ecc. degli Enti locali sui servizi per l'infanzia discende dalle relative norme regionali.

92 Il CPT è stato istituito in virtù della "Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti", entrata in vigore nel 1989; è basato sull'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che stabilisce che "Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

93 Cfr. altresì la legge 9 novembre 2012, n. 195, recante "Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002", che sembra porre analoga questione nel momento in cui crea un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali "nei luoghi in cui le persone sono private della libertà" (art. I del Protocollo cit.)

### ***14. Conclusioni***

Negli ultimi anni si è assistito ad un rinnovato interesse per la tutela dei diritti dei minori, anche di quelli “loro malgrado” inseriti nel particolare contesto penitenziario; infatti, sono state realizzate iniziative<sup>94</sup> che hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica, del legislatore e degli amministratori sui bambini ospitati nelle sezioni detentive con le madri detenute, al fine di creare le condizioni perché l’espiazione della pena o della misura cautelare della madre, non si ripercuota negativamente sul benessere e sullo sviluppo psicologico e fisico del figlio. La riflessione culturale e giuridica si è innanzitutto centrata sulle proposte gestionali e normative che possono consentire alla madre, imputata o condannata, di accudire il figlio, in una situazione meno afflittiva di quella che le strutture penitenziarie ordinarie consentono, a beneficio innanzitutto del minore. L’effetto delle riforme legislative degli ultimi anni è stato innanzitutto quello di aumentare le misure che consentono di evitare l’ingresso in carcere per le donne con prole<sup>95</sup>.

Nel presente contributo si è cercato di approfondire alcuni aspetti, giuridici ed operativi, che si ritiene siano strettamente pertinenti alla gestione da parte dell’Amministrazione penitenziaria delle madri detenute nel contesto penitenziario “tradizionale”, per quanto sia prevedibile e comunque auspicabile che tale situazione riguarderà in futuro un numero sempre meno significativo di madri con figli minorenni sottoposte a custodia cautelare o ad espiazione della pena detentiva.

Infatti, se le misure alternative alla detenzione o comunque le misure penitenziarie introdotte negli ultimi anni favoriscono il mantenimento del legame madre-figlio parzialmente o del tutto al di fuori del sistema penitenziario, per un numero residuale di bambini potrebbe continuare a rendersi utile la loro permanenza con la madre detenuta. L’analisi svolta in questa sede ha cercato di definire l’ambito normativo relativo ai servizi

---

94 Ad es., da parte delle associazioni “Bambini senza sbarre” ([www.bambinisenzasbarre.org](http://www.bambinisenzasbarre.org)), “Telefono azzurro” ([www.azzurro.it](http://www.azzurro.it)), “A Roma insieme” ([www.aromainsieme.it](http://www.aromainsieme.it)) e di altre numerose associazioni.

95 Nonostante la ben maggiore rilevanza statistica del fenomeno dei detenuti padri separati dai loro figli, tale tematica risulta trascurata in letteratura (cfr. Lidia Galletti, “*Il caso dei detenuti padri: problematiche e possibili interventi*”, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2, 2005, pp. 219-229).

sanitari ed educativi per l'infanzia con quello delineato dall'ordinamento penitenziario a partire dal 1975. Ne è emersa una piena compatibilità "teorica" tra i diversi ordinamenti, in quanto tutti ispirati ai valori ed ai principi costituzionali. Pertanto, il sistema penitenziario, nel suo insieme e valorizzato dalla sua molteplicità di soggetti e di prassi, deve dare oggi prova di avere recepito le riforme costituzionali che hanno visto il trasferimento negli ultimi decenni di numerose competenze agli enti locali (in materia di servizi sociali, sanitari, per i minori...). Il sistema dei servizi locali, in particolare, deve ancora dare prova di saper approntare, accreditare o autorizzare i servizi per l'infanzia anche all'interno delle strutture penitenziarie, rendendoli adeguati alle particolarissime esigenze emergenti. L'Amministrazione penitenziaria è chiamata a svolgere con sempre maggiore consapevolezza il suo compito di vigilanza, di segnalazione, di intervento, di sollecitazione e di raccordo tra le diverse autorità civili, penali ed amministrative, che sulla detenuta madre e sul suo figlio minorenni esercitano i diversi poteri, favorendo l'effettività della tutela dei diritti del minore nel rispetto della potestà genitoriale di entrambi i genitori; tale onere deve essere esplicitato dall'Amministrazione penitenziaria in situazioni e realtà molto eterogenee, delle quali si è cercato, pur succintamente, di dare conto. L'intervento dell'Amministrazione penitenziaria, infatti, si caratterizza per i livelli di responsabilità di eccezionale complessità, richiede continue interazioni tra diversi apparati ed organi dello Stato e presuppone la condivisione di una strategia operativa tra diverse amministrazioni centrali e locali, oltre che una consolidata conoscenza delle problematiche e delle dinamiche che interessano le relazioni familiari nell'attuale contesto sociale<sup>96</sup>. Si auspica che l'Amministrazione

---

<sup>96</sup> Se l'approccio che sembra poter garantire una adeguata protezione dei minori nei diversi contesti di intervento, è quello intersettoriale, interdisciplinare e integrato, la criticità che sembra emergere concretamente dall'osservazione dei servizi "penitenziari" per l'infanzia è quella della carente definizione di una strategia globale e della scarsa valutazione di compatibilità e di coerenza con le strategie nazionali e locali definite dagli organi competenti istituzionalmente alla tutela dell'infanzia. Favoriscono l'adozione di iniziative non uniformi nelle diverse realtà penitenziarie la mancata definizione a livello nazionale dei LIVEAS (livelli essenziali di assistenza sociale), la mancata adozione di specifici strumenti gestionali o operativi di raccordo tra i servizi sanitari con quelli sociali, la carente adozione da parte delle amministrazioni pubbliche di una strategia che contrasti la frammentazione delle competenze e nella programmazione, a livello sia nazionale che regionale o locale; la diffusa cultura, emergente in particolare negli atti di

penitenziaria acquisti una sempre maggiore consapevolezza del proprio ruolo “sociale” anche nel campo della tutela dei diritti dei bambini.

### **Allegato**

#### **Riferimenti normativi regionali in materia di servizi per l'infanzia**

#### **Abruzzo**

Legge regionale 14 settembre 1999, n. 70 “Intervento della Regione Abruzzo per la realizzazione della scuola a domicilio e per l’inserimento e l’integrazione sociale delle persone disabili”.

Legge regionale 28 aprile 2000, n. 76 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;

Deliberazione della Giunta regionale 26 giugno 2001, n. 565 “L. R. 28 aprile 2000, n. 76, Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia” - Approvazione direttive generali di attuazione”;

Legge regionale 32/02 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale L.R. 76/00”;

Legge regionale 4 gennaio 2005, n. 2 “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona”;

D.G.R. 1058/2006 “Legge regionale 28 Aprile 2000, n° 76, “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”; Modifica DGR 565/2001; proroga regime transitorio”;

D.G.R. 1073/2007 “Legge regionale 28 Aprile 2000, n° 76, “Norme

---

programmazione dei servizi pubblici, che pone maggiore attenzione alle attività di repressione più che a quelle di prevenzione.

in materia di servizi educativi per la prima infanzia”–Modifica ed integrazione DGR 1058/2006 –Proroga regime transitorio;

D.G.R. 23 dicembre 2011, n° 935 ”Approvazione “Disciplina per la sperimentazione di un sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”.

### **Basilicata**

Legge regionale 4 maggio 1973, n. 6 “Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido, di cui all’art. 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044”;

Delibera consiliare n. 1280 del 22 dicembre 1999 “Piano socio - assistenziale 2000-2002”;

Legge regionale del 14 aprile 2000, n. 45 “Interventi a favore della famiglia”;

Legge regionale 4/2007 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”.

### **Calabria**

Legge regionale 27 agosto 1973, n. 12 “Disciplina dei Nidi d’infanzia”;

Legge regionale 23/2003 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della l. 328/2000)”;

Legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 “Politiche regionali per la famiglia”;

Deliberazione della Giunta regionale n. 748 del 19 novembre 2010 “Linee guida per il periodo sperimentale 2010-2013. Requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia”.

**Campania**

Legge regionale 4 settembre 1974, n. 48 “Costruzione, gestione e controllo degli asili-nido comunali”;

Legge regionale 7 luglio 1984, n. 30 “Normativa regionale per l’impianto, la costruzione, il completamento, l’arredamento e la gestione di asili-nido”;

Regolamento regionale n. 6 del 18 dicembre 2006;

Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2007, n. 2300 “Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi a sostegno degli interventi di costruzione e gestione degli asili nido, nonché micronidi nei luoghi di lavoro”;

Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2008, n. 2067 “Piano straordinario per lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Provvedimenti”;

Decreto Giunta regionale 19 giugno 2009, n. 1129 “Proposta al Consiglio Regionale per l’approvazione del “Regolamento di attuazione della Legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11”.

**Emilia Romagna**

Legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;

Legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 “Modifiche alla legge regionale del 10 gennaio 2000, n. 1 recante “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”;

Delibera Regionale 646/2005 “Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali”;

Deliberazione della Giunta regionale 27 luglio 2009, n. 1067 “Modalità di valutazione dei servizi sperimentali rivolti ai bambini in età 0-3 (L.R. n. 1/2000 s.m. e delib. Assemblea legislativa n. 202/2008)”;



Delibera del Consiglio regionale 25 luglio 2012 n. 85 “Direttiva in materia di requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali. Disciplina dei servizi ricreativi e delle iniziative di conciliazione”.

### **Friuli Venezia Giulia**

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 “Disciplina degli asili-nido comunali”;

Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2004, n. 0263/Pres. “Legge regionale n. 49/1993, articolo 12, comma 2-*bis* - Regolamento per l’assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi volti a sostenere il potenziamento della rete degli asili nido esistenti attraverso l’istituzione di nidi e micro-nidi aziendali. Approvazione”;

Legge regionale del 18 agosto 2005, n. 20 “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia;

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2006, n. 87/Pres., “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché le modalità per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera a) e d) della Legge regionale 20/2005. Approvazione...”.

Decreto del Presidente della Regione n. 293 del 6 ottobre 2006 “Regolamento di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, articolo 13, comma 2 lettere a) e d) recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia...”;

Legge regionale L.R. 7/2010 “Modifiche alla l. r. 20/2005”.

**Lazio**

Legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 “Norme sugli asili nido”;

Delibera Giunta regionale n. 2699/1998 “Primi adempimenti relativi agli indirizzi ed alle direttive nei confronti degli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite ai sensi della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e della legge regionale 5 marzo 1997, n. 5 in materia di assistenza sociale”;

Legge regionale 3 gennaio 2000, n. 3 “Asili nido presso strutture di lavoro. Modifiche alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59”;

Legge regionale 7 dicembre 2001, n. 32 “Interventi a sostegno della famiglia”;

Legge regionale del 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socioassistenziali”;

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 42 “Interventi a sostegno della famiglia concernenti l’accesso ai servizi educativi e formativi della prima infanzia”;

Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2 “Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali”.

**Liguria**

Deliberazione G.iunta regionale 1° marzo 2000, n. 292 “Legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64, Disciplina degli asili nido e dei servizi integrativi. Standard strutturali riguardanti i servizi integrativi agli asili nido pubblici e privati ai sensi dell’art. 5, comma 1”;

Deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2000, n. 714;

Deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2001, n. 1291 “Rideterminazione standards strutturali degli asili nido e dei servizi

integrativi agli asili nido, pubblici e privati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L.R. 5 dicembre 1994, n. 64;

Legge regionale del 9 aprile 2009, n. 6 “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;

Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento”.

D.G. R. 12 maggio 2009, n. 588 “Approvazione delle linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, lettera D) della L.R. 9/04/2009, n. 6”;

Delibera G. R. 6 dicembre 2011, n. 1471 “Accreditamento dei servizi socioeducativi per la prima infanzia: definizione dei criteri e degli indirizzi per i procedimenti amministrativi inerenti l'avvio della sperimentazione relativamente alla tipologia di servizio ‘nido d'infanzia’”.

## **Lombardia**

Deliberazione del Consiglio regionale 23 giugno 1977, n. II/469;

Provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 7237/9636 del 14 luglio 1977 “Criteri per il riconoscimento della idoneità al funzionamento degli asili nido di natura privata”;

Legge regionale 17 maggio 1980, n. 57 “Disposizioni di attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e legge 29 novembre 1977, n. 891 in materia di asili nido”;

Legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia”: titolo VII “Autorizzazioni, convenzioni, deleghe in materia di vigilanza”, art.li 50-56”;

Legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;

Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2005, n. 7/20588 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”;

D. G. R. 16 febbraio 2005, n. 20943 “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili”;

Circolare regionale 18 ottobre 2005, n. 45 “Attuazione della Delib. G. R. n. 7/20588 del 11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni”;

Circolare regionale 24 agosto 2005, n. 35 “Primi indirizzi in materia di autorizzazione, accreditamento e contratto in ambito socio-assistenziale”;

Circolare regionale 18/2007 “Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell’accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della DGR n° 7/20943 del 16 febbraio 2005: “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi di accoglienza per minori e dei servizi sociali per persone disabili”;

Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;

Deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 8/7437 “Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta sociali ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della L.R. n. 3/2008”;

Circolare regionale 20 giugno 2008, n. 8 “Seconda circolare applicativa della L.R. n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;

Deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2010, n. 8/11152 “Determinazioni in ordine alla attuazione dell’azione: «Acquisto da

parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità d'offerta socio-educative per la prima infanzia del sistema privato» ai sensi della Delib. G. R. n. 8/8243 del 22 ottobre 2008 «Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio-educativi per la prima infanzia – Attuazione della Delib.G.R. n. 8/6001 del 2007 e dell'Intesa del 14 febbraio 2008»;

### **Marche**

Legge regionale del 13 maggio 2003, n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”;

Deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2004, n. 642 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, l’adolescenza ed il sostegno alle funzioni genitoriali di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9”;

Regolamento regionale 22 dicembre 2004, n. 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla L.R. 13 maggio 2003, n. 9”;

Regolamento regionale del 28 luglio 2008, n° 1 “Modifica al Reg. 22 dicembre 2004, n° 13 “Requisiti e modalità per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie di cui alla legge regionale 13 maggio 2003, n° 9”;

D.G.R. 24 maggio 2011, n. 722 “Approvazione ‘Modello di Agrinido di Qualità’ della Regione Marche”

### **Molise**

Legge regionale 22 agosto 1973, n. 18 “Norme per la costruzione, la

gestione ed il controllo del servizio sociale degli asili nido”;

Legge regionale 23.1.1976, n. 5 “Costruzione e gestione degli asili nido”;

Deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2006, n. 203 “Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, con partecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra enti pubblici ed enti gestori”;

Deliberazione Consiglio regionale 12 novembre 2004, n. 251 “Piano Sociale Regionale Triennale 2004/2006” - Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra Enti pubblici ed Enti gestori – Provvedimenti”;

Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2009, n. 1276 “Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia che sostituisce la parte II “Tipologie delle strutture e dei servizi Area prima infanzia” della Direttiva in materia di autorizzazione e accreditamento dei servizi e delle strutture, compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, rapporto tra Enti pubblici ed Enti gestori di cui alla Delib.G.R. 6 marzo 2006, n. 203 – Approvazione”.

## **Piemonte**

Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 “Asili nido - Criteri generali per la costruzione, l’impianto e la gestione e il controllo degli asili-nido comunali”;

Linee guida per la progettazione di un asilo nido (estratto del capitolato tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del 80/06/1975 e 77-3869 del 7 luglio 1976);

Deliberazione del Consiglio regionale 15 luglio 1998, n. 479-8707 “Attuazione legge 28 agosto 1997, n. 285 recante: Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”. Obiettivi, criteri e procedure”;

Decreto Giunta regionale n. 19-1361 20 novembre 2000 “Centro di custodia oraria - Baby parking - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali”;

Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;

Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2004 n. 48-14482 “Nido in famiglia - Individuazione dei requisiti minimi del servizio”;

D.G.R. del 2 maggio 2006, n. 13-2738 “Micro-nidi – Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali”;

D.G.R. del 20 giugno 2008, n. 2-9002 “Sezione primavera – Approvazione direttive relative agli standard minimi del servizio”;

Deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2009, n. 24-11743 “Approvazione criteri assegnazione contributi per il sostegno all’utilizzo degli asili nido e micro nidi privati, dei baby parking e nidi in famiglia, per il prolungamento dell’orario dei nidi comunali e per il nuovo convenzionamento tra Comuni per l’utilizzo dei nidi comunali”;

Deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 2009, n. 25-12129 “Requisiti e procedure per l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie”.

## **Puglia**

Legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;

Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 “Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 – Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”;

Regolamento regionale del 7 agosto 2008, n. 19 “Modifiche al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4”;

Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 luglio 2008, n. 4 “Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione”;

Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19 “Modifiche al Reg. 18 gennaio 2007, n. 4”;

Regolamento regionale 18 aprile 2012, n. 7 “Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.”.

### **Sardegna**

Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 “Riordino delle funzioni socio-assistenziali”

Legge regionale 1 agosto 1973, n. 17 “Norme per l’applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernenti la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido nella Regione Sarda”;

Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988”;

Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 “Regolamento di attuazione dell’articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n° 23, Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali”

Deliberazione della Giunta regionale n. 20/0 del 28.4.2009;

Delibera G. R. 14 novembre 2008, n. 62/24 “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Approvazione definitiva”;

Delibera G. R. n. 28/11 del 19.06.09 “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi educativi per la prima infanzia. Modifiche ed integrazioni alla del. N. 62/24 del 14.11.2008. Approvazione definitiva. All. alla delib. G. R. n. 28/11 del 19.06.09”.

### **Sicilia**

Legge regionale 22 luglio 1972 n. 39 “Istituzione di asili-nido nei



comuni della Regione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 Legge regionale 14 settembre 1979, n. 214 “Disciplina degli Asili Nido nella regione siciliana”;

Decreto assessorile 12 dicembre 1979 “Approvazione di un nuovo schema di regolamento per la gestione degli asili-nido nella Regione siciliana”;

Legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”;

Decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1987 “Regolamento-tipo sull’organizzazione dei servizi socio-assistenziali”;

Decreto del Presidente della Giunta regionale 29 giugno 1988 “Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22”;

Legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 “Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia”;

D.A. del 17 febbraio 2005, n. 400 “Direttive per la presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione di asili nido e micro nidi nei luoghi di lavoro e al potenziamento degli asili nido comunali con utilizzo delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all’art. 70 della Legge 448/2001”, Allegato A “Standard minimi strutturali ed organizzativi del micro nido” (modificato con D.A. 1740/2005).

## **Toscana**

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Regolamento 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26/07/2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”;

Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009, n. 88/R

“Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti”;

Delibera 15 febbraio 2010, n. 157 “Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 30 dicembre 2009 n. 88/R recante “Modifiche al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R.26 luglio 2002 n. 32) in materia di servizi educativi per la prima infanzia e di educazione non formale dell’infanzia, degli adolescenti, dei giovani e degli adulti”. Trasmissione al Consiglio regionale ed al CAL per l’espressione dei pareri previsti dallo Statuto”;

D.P.G.R. 16 marzo 2010, n. 30R Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 30 dicembre 2009 n. 88/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003 n. 47/R ), in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

## **Umbria**

Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 “Sistema integrato dei servizi socio-educativi”;

Regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 “Norme di attuazione della legge regionale n. 30 in materia di servizi socio educativi per la prima infanzia”;

Regolamento regionale 22 dicembre 2010, n. 9 “Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia)”.

**Provincia Autonoma di Trento**

Deliberazione della Giunta provinciale 16 marzo 1992, n. 3022 “Approvazione Testo Unico delle leggi provinciali concernenti i criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia”;

Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”;

Deliberazione della Giunta provinciale 1 agosto 2003, n. 1891 “Approvazione dei requisiti strutturali e organizzativi, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei servizi, nonché delle procedure per l’iscrizione all’albo provinciale dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” (modificata dalle successive deliberazioni giuntali: n. 2713 del 17 ottobre 2003, n. 424 del 27 febbraio 2004, n. 1856 del 6 agosto 2004, n. 2086 del 30 settembre 2005, n. 1550 del 28 luglio 2006 e n. 2204 del 29 agosto 2008);

Legge provinciale 19 ottobre 2007, n. 17, “Modificazioni della legge provinciale del 12 marzo 2002, n. 4 - Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”;

Deliberazione della Giunta provinciale 29 agosto 2008, n° 2204 “Legge provinciale 12 marzo 2002, n° 4 e ss.mm.”Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”.

**Provincia autonoma di Bolzano - Bozen**

Legge provinciale dell’8 novembre 1974, n. 26 “Asili Nido”;

Decreto del Presidente della Giunta provinciale del 28 maggio 1976, n. 32 “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, Asili nido”;

Legge provinciale del 9 aprile 1996, n. 81 “Provvedimenti in materia di assistenza all’infanzia” art. 1-bis, comma 4”;

Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40 “Regolamento di esecuzione relativo all’assistenza all’infanzia”;

Deliberazione della Giunta provinciale 26 luglio 2004, n. 2684 “Approvazione delle disposizioni relative all’accordo di programma fra servizi territoriali in applicazione dell’art. 12 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104”;

Decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43 “Regolamento di esecuzione microstrutture per la prima infanzia”;

Deliberazione della Giunta provinciale 13 maggio 2008 n. 1598 “Approvazione dei criteri di accreditamento per il servizio di microstruttura per la prima infanzia - ai sensi del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 1-bis della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, recante «Microstrutture per la prima infanzia»”;

Delibera G. P. 29 giugno 2009, n. 1753 “Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari”;

Delibera G. P. 18 ottobre 2010, n. 1715 “Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi nell’ambito dell’attività per la formazione della famiglia ai sensi della legge provinciale del 31 agosto 1974, n. 7, art. 16-ter”.

### **Valle d’Aosta**

Legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e s.m., “Norme per la razionalizzazione dell’organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione”;

Legge regionale del 19.5.2006, n. 11 “Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia”;

D. G. R. dell’8.6.2007 e allegati “Applicazione dell’art. 2, comma 2, lettera B), C), D), E), F), G), H), I) della L.R. 19 maggio 2006, n. 11, “Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la

prima infanzia”;

Deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2008, n. 2883 “Approvazione delle direttive per l’applicazione dell’art. 2, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), della l.r. 19 maggio 2006, n. 11: “Disciplina del sistema regionale dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4” e revoca della DGR n. 1573/2007”;

D. G. R. 7.8.2009, n. 2191 e allegati “Modalità e termini del procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi dell’art. 38 della Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2009, n. 2191, “Approvazione di nuove disposizioni in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all’esercizio di attività sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, ai sensi della L.R. n. 5/2000 e della L.R. n. 13/2006 e successive modificazioni. Revoca della Delib. G. R. n. 2103/2004”.

## **Veneto**

Regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3 “Regolamento di esecuzione della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7: «Norme tecniche per la redazione di progetti di costruzione e riattamento degli asili nido»”;

Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”;

Circolare del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 1993, n. 16 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”;

Legge regionale del 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

D. G. R. del 16 gennaio 2007, n. 84 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali” – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli

oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali”;

D. G. R. del 3 luglio 2007, n. 2067 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali” Approvazione delle procedure per l'applicazione della Dgr n. 84 del 16.1.2007 (l.r. n. 22/2002)”;

Delibera G. R. 674/2009 ”Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali...”;

D. G. R. 20 settembre 2011, n. 1503 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali; Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007, Allegati A e B”;

D. G. R. 29 dicembre 2011, n. 2506 “Coordinatore pedagogico nei servizi alla prima infanzia: L.R. N. 22/2002, DGR n. 84/2007”;

Legge regionale 39/2012 “Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 32-Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

## **Bibliografia**

Biondi Gianni, *Lo sviluppo del bambino in carcere*, Franco Angeli, Milano, 2° ed. 1995

Canevelli Paolo, *Misure alternative al carcere a tutela delle detenute madri*, in *Diritto penale e processo*, 7, pp. 807-815, 2001

Calciano Mariangela Claudia, *Infanzia e circoncisione maschile, con particolare riferimento al parere del Comitato Nazionale di Bioetica, e Le mutilazioni genitali femminili nell'ordinamento giuridico italiano. Una forma di tutela della infanzia e le indicazioni del Comitato Bioetico*, pubblicato in [www.diritto.it](http://www.diritto.it) in data 31.10.2012

Calle Maria Cristina, *Figli presenti, figli assenti: essere madre nella discontinuità; madri e bambini in carcere?*, in *Minorigiustizia*, 1, pp.

113-117, 2005

Cassibba Rosalinda, Luchinovich Lara, Montatore Jessica, Godelli Silvia, *La genitorialità reclusa: riflessioni sui vissuti dei genitori*, in *Minorigiustizia*, 4, pp. 150-158, 2008

Cattarin Chiara, *Maternità in carcere, aspetti legislativi, psicologici e statistici*, Domenghini Editore, Padova, 2012

Comucci Paola, *Un seminario a S. Vittore per ribadire l'importanza della relazione genitori-figli in carcere*, in *Il Foro Ambrosiano*, pp. 434-437, 2001

Comucci Paola, *I benefici penitenziari a favore delle condannati madri*, in *Cassazione penale*, fasc. 5, pp. 2163-2171, 2009

Corvi Paola, *La n. 62/2011 rafforza almeno sulla carta la tutela delle detenute madri, commento alla legge n. 62/2011*, in *Il Corriere del merito*, 8-9, pp. 837-843, 2011

Daga Luigi, Biondi Gianni, *Il problema dei figli con genitori detenuti*, in E. Caffo (a cura di), *Il rischio familiare e la tutela del bambino*, Guerrini e Associati, Milano, 1988

Di Vita Angela Maria, Alessandra Salerno, Valeria Granatello, *La maternità reclusa*, in *Psicologia contemporanea*, 177, pp. 58-64, 2003

Farano Daniela, *La maternità in carcere: aspetti problematici e prospettive alternative*, in *La rivista di servizio sociale*, 3, pp.19-30, 2000

Fiorentin Fabio, *Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori*, in *Giurisprudenza di Merito*, 11, pp. 2616-2628, 2011

Fiorentin Fabio, *La misura dell'affidamento presso le case famiglia pienamente operativa solo dopo il 31 dicembre 2013*, in *Guida al diritto*, 23, pp. 46-51, 2011

Fiorio Carlo, *Madri detenute e figli minori*, in *Diritto penale e processo*,

pp. 932 ss., 2011

Fiorio Carlo, *Sovraffollamento carcerario e tensione detentiva, commento alla legge 17 febbraio 2012, n. 9*, in *Diritto penale e processo*, 4, 2012, pp. 409-414

Garante per la protezione dei dati personali (a cura di Mauro Paissan), *Privacy e giornalismo, libertà di informazione e dignità della persona*, 2012

Galletti Lidia, *Il caso dei detenuti padri: problematiche e possibili interventi*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2, pp. 219-229, 2005

Giammarinaro Maria Grazia, *La tutela del rapporto fra detenute e figli minori: alcune riflessioni*, in *Autonomie locali e servizi sociali*, 2, pp. 321-327, 2001

Ghetti Chiara, *Carcere e famiglia, Gli aspetti del disagio*, in Walter Nanni e Tiziana Vecchiato (a cura di), *La rete spezzata*, Feltrinelli, Milano, 2000

Laface Nadia, *Fino a sei anni del bambino custodia cautelare solo in casi eccezionali*, in *Famiglia e minori*, 6, pp. 26-30, 2011

Libianchi Sando, *Bambini in carcere*, in *Aggiornamenti sociali*, 3, pp. 195-205, 2001

Malizia Maria Claudia, *Maternità in carcere; uno studio esplorativo*, in *Psicologia e giustizia*, 2, giugno-dicembre 2012, [www.psicologiagiuridica.com](http://www.psicologiagiuridica.com)

Mastropasqua Giuseppe, *La legge 21 aprile 2011, n. 62 sulla tutela delle relazioni tra figli minori e genitori detenuti o internati: analisi e prospettive*, in *Diritto di Famiglia*, pp. 1853 ss., 2011

Monetini Settimio, *La famiglia del detenuto, aspetti criminologici*, Provincia di Terni, Terni, 1993



Noel J., Bambini che vivono in carcere con la madre detenuta, in Ernesto Caffo (a cura di), *Il rischio familiare e la tutela del bambino*, Guerrini e Associati, Milano, 1988;

Perricone Giovanna, Morales M. Regina, Polizzi Concetta, Granato Luisa, *La percezione della competenza genitoriale nei luoghi di detenzione*, in *Minorigiustizia*, 1, pp. 203-215, 2010

Perricone Giovanna, Polizzi Concetta, Marotta Silvia, *La relazione madre-bambino all'interno della struttura penitenziaria*, in *La Famiglia*, bimestrale di problemi familiari, 251, pp. 18-34, 2010

Petrangeli Federico, *Tutela delle relazioni familiari ed esigenze di protezione sociale nei recenti sviluppi della normativa sulle detenute madri*, in *Rivista AIC*, 4, 2012

Picozzi Francesco, *Contrasti interpretativi in materia di corrispondenza telefonica dei detenuti con i figli minori di dieci anni*, in *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 3, pp. 146-154, 2011

Pittaro Paolo, *La nuova normativa sulle detenute madri*, in *Famiglia e diritto*, 10, pp. 869-875, 2011

Ramasso Annalisa Rosina, *Madri e bambini in carcere*, in *Infanzia*, pp. 14-16, 2006

Rossi Lino, *Diritti dell'infanzia, diritti della genitorialità e carcerazione*, in *Pedagogika.it*, 20, pp. 39-40, 2001

Sarti Maria Irene, *Madri e bambini in carcere*, in *Minorigiustizia*, 1, pp. 488-491, 2012